

I QUESITI

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

Nessun beneficio se paga il figlio non residente

Quesito n. 1000 ► pagina 378

IVA

Sì al registratore di cassa per il centro massaggi

Quesito n. 1015 ► pagina 384

CONDOMINIO

La videosorveglianza deve essere deliberata

Quesito n. 1033 ► pagina 390

DIRITTO SOCIETARIO

Il revisore legale non è obbligato all'assemblea

Quesito n. 1043 ► pagina 393

SUCCESSIONI

Inventario entro tre mesi se si accetta con beneficio

Quesito n. 1058 ► pagina 398

L'AGENDA

PREVIDENZA

Principali provvedimenti fino al 24 aprile

Rossi e Vicario ► ultima pagina

EBOOK IN REGALO



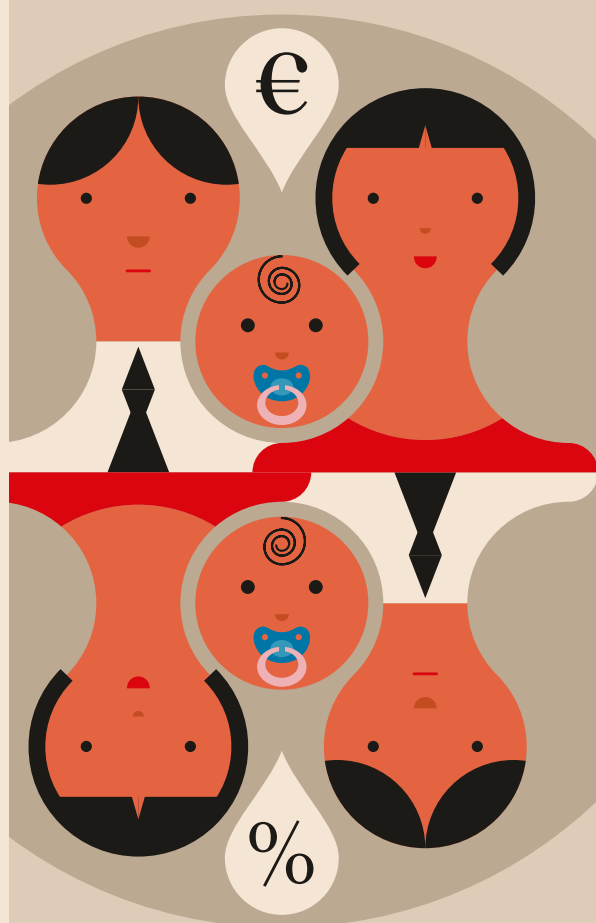
Le regole per assumere i giovani Neet, a cura di Alberto Bosco e Cristian Valsiglio. Il codice è: **ERFK7JN**

L'esperto risponde

Settimanale per la consulenza ai lettori

SANDRA FRANCHINO

FAMIGLIE E WELFARE



Dal bonus bebè alla baby sitter: tutti i vantaggi per i neo genitori

Nariello, Rota Porta ► pagine 2-3

SENTENZA CEDU

Il licenziato non deve restituire l'indennità già ricevuta per errore

Castellaneta ► pagina 3

LE SCADENZE

FISCO, AGRICOLTURA, LAVORO

Il calendario degli adempimenti dal 1° al 15 giugno

Nell'edizione digitale torna il consueto appuntamento quindicinale con il calendario delle scadenze in materia di fisco, agricoltura, lavoro, previdenza e ambiente.

La versione del Sole 24 Ore per tablet e pc



ONLINE

IL SITO

La banca dati gratuita con oltre 200mila domande e risposte

Sul sito dell'Esperto risponde è a disposizione la banca dati di quesiti e risposte, con tutti i temi affrontati ogni settimana. La consultazione è gratuita ed è richiesta solo la registrazione

www.espertorisponde.ilssole24ore.com





FAMIGLIE E WELFARE

I vantaggi per i nuovi genitori

Un anno di «bonus» e 800 euro una tantum per i neonati del 2018

L'assegno ai bebè limitato a Isee sotto i 25mila euro

IL QUESITO



Il 7 dicembre 2017 è nato il nostro primo bambino. Durante la gravidanza avevo raccolto informazioni sulle misure a sostegno delle famiglie - e, nello specifico, per i neo genitori -, ma adesso ho le idee un po' confuse e vorrei fare chiarezza.

Sul bonus bebè, ad esempio, ho saputo che è cambiata la normativa e mi chiedo: ci spetta? Quali sono le scadenze e i requisiti (anche reddituali) per richiederlo? E, ancora: per quanto tempo viene erogato? Ho sentito versioni contrastanti in merito. Esistono altre forme di sostegno cui possiamo accedere? Mi interessano in particolare quelle per il nido, che nostro figlio dovrà frequentare a partire dal prossimo settembre.

C.B. - FIRENZE

PAGINA A CURA DI
Francesco Nariello

L'assegno di natalità - detto bonus bebè - è un contributo mensile, attribuito in base a requisiti reddituali, destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2015. La misura, istituita dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 125-129, legge 190/2014), è stata prorogata dall'ultima legge di Bilancio - articolo 1, commi 248 e 249, legge 205/2017 -, che l'ha confermata anche per il 2018, seppure con una netta restrizione in termini di durata (da 36 a 12 mensilità).

Per capire se e in quale misura sia possibile ottenere il contributo, quindi, bisogna distinguere, innanzitutto, in base alla data di nascita del bambino. I nati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 - come nel caso del figlio della lettrice - rientrano nel "vecchio regime" del bonus bebè: 80 euro al mese per 36 mensilità (960 euro annui per 3 anni, che diventano 1.960 euro per le famiglie con basso reddito) erogati a partire dal mese di nascita del bambino - o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato - e fino al compimento del terzo anno di età. Attenzione, però: se

la richiesta è presentata oltre i 90 giorni dalla nascita - come per i nati 2017 che non avessero ancora fatto richiesta - l'assegno decorre solo a partire dal mese di presentazione.

Il discorso cambia radicalmente per le nascite (o adozioni) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018: in questo caso, infatti, l'assegno sarà erogato solo fino al compimento del primo anno di età (o per il primo anno dall'ingresso nella famiglia adottiva), con un taglio netto che riduce da 36 a 12 il numero massimo di mensilità (totale di 960 euro in un anno). Restano invece invariati - tra vecchio e nuovo regime - i requisiti reddituali per accedere al bonus. Possono beneficiarne, infatti, i nuclei familiari con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25mila euro l'anno; mentre per le famiglie con Isee fino a 7mila euro il contributo raddoppia a 1.920 euro (160 euro al mese).

Per quanto riguarda gli altri requisiti, anch'essi invariati - la richiesta può essere presentata dal genitore che sia cittadino italiano, di uno Stato Ue, extra-comunitario con permesso di soggiorno o rifugiato; residente in Italia e convivente con il figlio. In tutti i casi, come detto, va prestata attenzione alle tempistiche: per le domande presentate oltre i 90 giorni dalla nascita o data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento, l'assegno decorre dal mese di presentazione.

In termini pratici la domanda può essere effettuata online sul sito Inps attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito; in alternativa, si possono utilizzare il contact center Inps (803164 da fisso, 06164164 da cellulare) oppure i servizi telematici di enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

Gli 800 euro per le neo mamme

Oltre al bonus bebè, ci sono altre agevolazioni a disposizione delle famiglie che attendono un bambino. Tra queste rientra il premio alla nascita di 800 euro - detto bonus mamma domani - che scatta per i bambini nati, adottati o dati in affido dal 1° gennaio 2017 in poi. Si tratta di un contributo, non tassato e attribuito a prescindere dal reddito (non occorre l'Isee), versato dall'Inps in un'unica soluzione.

La domanda per ottenere il bonus deve essere presentata dalla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio ottavo) o alla nascita, adozione o affido: in ogni caso la richiesta deve essere effettuata improrogabilmente entro un anno dall'evento (nascita, adozione, affidamento). Le madri interessate al contributo devono avere residenza in Ita-

lia e cittadinanza italiana, comunitaria, oppure essere extracomunitarie con permesso di soggiorno o rifugiate politiche. La richiesta può essere effettuata online dal sito Inps (con Pin personale) o, in alternativa, sempre via contact center o enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

Le agevolazioni per l'asilo nido

Altra misura di sostegno alle famiglie è il cosiddetto bonus asilo nido, destinato ai genitori di bambini nati dal 1° gennaio 2016 in poi, che prevede un contributo di massimo 1.000 euro l'anno per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. Nello specifico, l'aiuto - introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 355, legge 232/2016) - viene versato dall'Inps in 11 mensilità (90,91 euro al mese) al genitore che ha effettuato il pagamento per il nido, per ciascuna retta mensile sostenuta e documentata.

Per i casi di bimbi affetti da gravi patologie croniche, il buono copre le «forme di supporto presso la propria abitazione» e viene erogato - in questo caso in un'unica soluzione da 1.000 euro - a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, convivente con il bambino, di attestazione circa l'impossibilità a frequentare asili nido (in ragione di grave patologia cronica) per l'intero anno di riferimento.

Per ottenere il bonus bisogna, in ogni caso, muoversi per tempo: il contributo, infatti, può essere erogato entro il limite di spesa annuo (per il 2018 è di 250 milioni di euro), in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande online. Il premio, infine, non è cumulabile con la detrazione Irpef del 19% per le spese per il nido e nemmeno - tra l'altro - con i contributi per la baby sitter (si veda altro articolo) richiesti nelle stesse mensilità.

Il congedo di paternità

Tra le altre forme di supporto per i neo genitori si possono segnalare il congedo di paternità, che da quest'anno prevede quattro giorni (rispetto ai due fino al 2017), anche non continuativi, di congedo obbligatorio per padri lavoratori dipendenti (da utilizzare entro i 5 mesi del figlio) e il fondo di sostegno alla natalità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che punta a favorire l'accesso al credito (prestiti fino a 10mila euro, da restituire entro sette anni) per le famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie - dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari - richiedibili fino al compimento del terzo anno di età del bambino o entro tre anni dall'adozione.

Il quadro

Le agevolazioni chiave

1

ASSEGNO
DI NATALITÀ 2018

Spetta ai genitori di figli nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. È un contributo annuo di 960 euro - erogato dall'Inps in 12 mensilità da 80 euro ciascuna - valido fino al compimento del 1° anno del bambino (o per il 1° anno dal suo ingresso nella famiglia adottiva). Possono accedervi i nuclei familiari con Isee (Indicatore della situazione econo-

2

BONUS BEBÈ
PER I NATI FINO AL 2017

Per i nati nel 2017 il bonus bebè dura per tre anni. È quanto prevede la legge che ha introdotto l'assegno di natalità (poi prorogato dalla legge di Bilancio 2018, che ne ha confermato i requisiti di accesso - come quelli reddituali o di cittadinanza e residenza - ma riducendo la durata dell'aiuto da tre anni a un solo anno) per le nascite tra il 1° gennaio 2015 e il 31

3

PREMIO DA 800 EURO
«MAMMA DOMANI»

Il premio alla nascita di 800 euro - detto bonus mamma domani - spetta alle future e neo mamme, indipendentemente dal reddito familiare, che siano cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie con permesso di soggiorno o rifugiate politiche, e residenti in Italia. Il beneficio - pagato dall'Inps in un'unica soluzione - può essere richiesto online sul portale

4

CONTRIBUTO
PER L'ASILO NIDO

Serve per pagare le rette dell'asilo nido pubblico o privato (o l'assistenza a domicilio, per i figli con gravi patologie croniche) e consiste in un buono fino a 1.000 euro l'anno, suddiviso in 11 mensilità da 90,91 euro (importo versato in un'unica soluzione per la copertura di forme di supporto presso la propria abitazione). È concesso per i bambini nati

5

FONDO DI SOSTEGNO
ALLA NATALITÀ

È un fondo di garanzia, istituito (legge Bilancio 2017, articolo 1 commi 348 e 349) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per favorire l'accesso al credito per famiglie con uno o più figli, nati o adottati dal 1° gennaio 2017. Il fondo interviene con rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, a banche e intermediari finanziari, attraverso cui le

6

CONGEDO
DI PATERNITÀ

Sono passati da due a quattro i giorni di congedo obbligatorio per chi è diventato o diventerà papà (anche attraverso adozione/affidamento). Il congedo è riservato ai lavoratori dipendenti, che possono ottenere indennità pari al 100% dello stipendio a carico dell'Inps. Le giornate di astensione, anche non consecutive, possono essere utilizzate entro i

7

VOUCHER
PER LA BABY SITTER

Al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, si può chiedere la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia. Possono fruirne le lavoratrici dipendenti, le iscritte alla Gestione separata e le lavoratrici auto-

FINO A 1.000 EURO PER L'ASILO NIDO

L'aiuto non è però cumulabile con la detrazione Irpef del 19% sulla retta e nemmeno con i contributi per la baby sitter

RADDOPPIATO IL CONGEDO DI PATERNITÀ

La legge di Bilancio 2018 ha aumentato da 2 a 4 i giorni che i padri possono dedicare ai figli entro il compimento del quinto mese

mica equivalente) non superiore a 25mila euro l'anno. In caso di Isee fino a 7mila euro annui, invece, il contributo raddoppia a 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mensilità). Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, di uno Stato Ue, extra-comunitario con permesso di soggiorno o rifugiato; residente in Italia; convivente con il figlio.

dicembre 2017. Sono 36 le mensilità massime erogabili nella misura di 80 euro al mese (960 euro annui); il bonus raddoppia a 160 euro mensili (1.920 l'anno) con Isee sotto i 7mila euro. Attenzione alle tempistiche: chi non ha fatto domanda entro i 90 giorni dalla nascita potrà percepire il bonus solo a partire dalla data di presentazione.

Inps (in alternativa via call center, oppure attraverso i servizi telematici) a partire dall'ottavo mese di gravidanza o dal momento dell'adozione ed entro un anno. All'Inps va presentato il certificato che attesta lo stato di gravidanza con l'indicazione della data presunta parto (o documentazione con i dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento).

o adottati dal 1° gennaio 2016 e versato dall'Inps al genitore che ha pagato le rette del nido. Possono richiederlo genitori che siano cittadini italiani, comunitari, extracomunitari con permesso di soggiorno o rifugiati e residenti in Italia. Le domande saranno soddisfatte in base all'ordine di presentazione, fino alla concorrenza dell'importo stanziato.

famiglie possono accedere a finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato. La garanzia (nella misura del 50% del finanziamento) può essere richiesta fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure entro tre anni dall'adozione, per prestiti non superiori a 10mila euro, da restituire in massimo 7 anni e a tasso fisso non superiore al Tegn

primi cinque mesi del figlio. I neo papà possono inoltre usufruire di un quinto giorno facoltativo se la mamma rinuncia a un giorno di congedo maternità. La data in cui si vuole fruire del congedo va comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo, nei casi di pagamento diretto da parte di Inps, invece, si presenta online all'Istituto.

me. Sono previsti specifici limiti di spesa, oltre i quali le domande non potranno essere accolte. L'importo, invece, è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di tre mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome). La domanda va presentata all'Inps esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: web, patronati, contact center.

Le alternative. Con rinuncia al congedo e Libretto famiglia

Voucher baby sitter fino a 3.600 euro

IL QUESITO



Sono una madre lavoratrice dipendente, ho terminato il congedo di maternità da circa 9 mesi e vorrei richiedere, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting: ho saputo che occorre seguire le modalità del Libretto famiglia, ma non so come funziona. Vorrei sapere quali sono esattamente i requisiti richiesti, come inviare la domanda all'Inps e le corrette procedure di utilizzo. Inoltre, se in corso di erogazione del Libretto famiglia volessi cambiare idea e optare per la fruizione del congedo parentale, posso farlo? Con quali passaggi?
S.P. - TRENTO

Alessandro Rota Porta

Con il messaggio 1428 del 30 marzo 2018, l'Inps è da poco intervenuto sulla questione posta dalla lettrice. Il contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all'infanzia va richiesto al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi. Qualora, come in questo caso, la rinuncia al congedo parentale avvenga in favore della possibilità di acquistare servizi di baby sitting (l'alternativa è l'ottenimento di un contributo per sostenere gli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) il contributo andrà ottenuto con le modalità del Libretto famiglia: l'importo del bonus è pari a 600 euro mensili, riconosciuto per un massimo di sei mesi (riproporzionato per le lavoratrici part-time). Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché, per ciascuno dei figli, ricorrano i requisiti richiesti.

Il primo passaggio per ottenere l'agevolazione è la domanda all'Inps, inoltrabile online, sul sito internet dell'istituto (occorre il Pin "dispositivo"); presso i patronati oppure attraverso il contact center. Tra le varie informazioni richieste nell'istanza, l'interessata dovrà, appunto, optare per una delle due alternative del beneficio (baby sitting o servizi per l'infanzia).

Il provvedimento di accoglimento o rigetto verrà pubblicato sul sito dell'Inps e sarà consultabile attraverso l'area di accesso personale del-

la lavoratrice alla procedura di presentazione della domanda. Nel caso la domanda sia stata gestita da un patronato, invece, sarà quest'ultimo ad avvisare l'interessata.

Nell'ipotesi in esame, una volta accettata la domanda (entro e non oltre 120 giorni dall'accoglimento della stessa) sia la mamma che la baby sitter si devono registrare sulla piattaforma informatica dell'Inps per gestire il Libretto lavoro, all'indirizzo web www.inps.it/PrestazioniOccasionali. Durante la registrazione, al momento dell'inserimento della prestazione, bisognerà selezionare l'apposita voce del menu a tendina «acquisto di servizi di baby-sitting». L'interessata e il prestatore possono accedere alla procedura con queste modalità: direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali personali; avvalendosi dei servizi di contact center; tramite gli intermediari abilitati o i patronati.

Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico - al fine di garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell'Inps -, inseriranno le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse.

Salvo diversi chiarimenti dell'Inps pare, però, che non sia possibile spendere l'intero voucher baby sitting nei confronti di un'unica baby sitter: l'importo di 3.600 euro (600 euro per sei mesi), infatti, va a impattare sul massimale previsto per l'utilizzo del Libretto famiglia. Sul punto, le regole del lavoro occasionale prevedono che il singolo prestatore (in questo caso: la baby sitter) possa ricevere un massimo di 2.500 euro dallo stesso utilizzatore (la mamma) nell'arco dell'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa. I 2.500 euro sono da intendersi come riferiti ai compensi percepiti, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Quindi, per non sfiorare il tetto, se una mamma intende utilizzare interamente i 3.600 euro a sua disposizione in un arco di tempo che va da gennaio a dicembre dello stesso anno, deve suddividere tale importo almeno tra due baby sitter.

La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all'accoglimento della domanda, solo in via telematica, con la stessa procedura utilizzata per la presentazione della domanda: poiché il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale potrà essere effettuata per uno o più mesi e non per frazioni di esso.

Se la rinuncia dovesse avvenire dopo l'acquisizione del Libretto famiglia, la madre beneficiaria potrà restituire gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio cui intende rinunciare, utilizzando la medesima procedura con cui ha acquisito il contributo.

LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

di Marina Castellaneta

Il licenziato non deve restituire l'indennità se l'errore è dello Stato

Lo Stato non può chiedere la restituzione delle indennità di licenziamento corrisposte per un periodo più lungo del dovuto, se sono le stesse autorità nazionali a sbagliare le modalità e i tempi di pagamento, senza che il lavoratore contribuisca in alcun modo a trarre in inganno gli enti competenti. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza del 26 aprile (Cakarevic contro Croazia, ricorso n. 48921/13) che ha così posto un freno all'imposizione - da parte degli Stati - di oneri sproporzionati sul beneficiario dell'indennità, bloccando l'applicazione retroattiva delle misure necessarie per rimediare all'errore (come la richiesta di restituzione dell'intera somma).

A rivolgersi ai giudici di Strasburgo è stata una cittadina croata che nel 1995, dopo 25 anni di lavoro, aveva perso l'impiego a causa del fallimento dell'azienda. Ricevendo, in seguito, un'indennità di licenziamento. Nel 2001 l'ufficio per l'impiego aveva però revocato tale indennità, con un effetto retroattivo e, per di più, una richiesta di rimborso pari a 2.600 euro. La donna si era rifiutata di restituire la somma e l'ufficio aveva quindi avviato un'azione per arricchimento senza causa. I giudici nazionali, malgrado lo stato della ricorrente, le avevano dato torto: di qui il ricorso alla Cedu.

In primo luogo, la Corte europea riconosce che il diritto all'indennità di licenziamento rientra nel perimetro di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea, che garantisce a ogni individuo il diritto di proprietà. È vero che, in via generale, nella nozione di "proprietà" rientrano i beni già in possesso di un individuo, ma

in certe circostanze «una legittima aspettativa a ottenere un bene», di natura più concreta rispetto a una mera speranza, beneficia della protezione dell'articolo 1 del Protocollo.

La Corte lascia spazio allo Stato, che può rimediare ai propri errori, ma garantendo un giusto equilibrio tra interesse generale e diritti del singolo individuo. La ricorrente - osservano i giudici internazionali - non aveva mai cercato di trarre in inganno l'ufficio per l'impiego e non era mai stata informata del limite alla durata temporale della prestazione, direttamente collegata al periodo di lavoro svolto. Poiché continuava a ricevere l'indennità sulla base di una decisione delle autorità amministrative, aveva una legittima aspettativa a ritenere di avere diritto a quella prestazione. Certo, una decisione amministrativa può essere soggetta a revoca, ma per il futuro (ex nunc) e non con un'applicazione retroattiva (ex tunc), salvo nei casi in cui non vi siano forti esigenze legate a un interesse generale.

Per la Corte è da stigmatizzare anche il comportamento delle autorità nazionali nella fase successiva all'individuazione dell'errore, che si era protratto per tre anni. In pratica, spogliandosi di ogni responsabilità, l'ufficio per l'impiego ha riversato sulla sola cittadina le conseguenze di tale errore. Non solo. I giudici nazionali non hanno preso in considerazione il cattivo stato di salute della donna e la circostanza che non aveva più un lavoro. È indubbia, quindi, la violazione del diritto di proprietà, con l'obbligo per le autorità nazionali di versare alla ricorrente 2.600 euro per il danno patrimoniale subito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOTIVAZIONE

Tenendo conto che le autorità competenti avevano adottato una decisione a favore della ricorrente e avevano effettuato i pagamenti, la ricorrente aveva una base legittima per ritenere che gli importi ricevuti erano stati correttamente corrisposti... [anche perché] la decisione inviata alla ricorrente non conteneva alcun espresso riferimento a una durata temporalmente limitata [del beneficio]...

La Corte sottolinea, inoltre, che non vi era stata una responsabilità sullo Stato che pure aveva creato la situazione e non aveva subito conseguenze dovute ai suoi errori. L'intero onere era stato posto unicamente sulla ricorrente... Alla luce delle circostanze del presente caso, la richiesta imposta sulla ricorrente circa la restituzione dell'importo ricevuto come indennità di disoccupazione... è un onere eccessivo sulla donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E I CHIARIMENTI AL 24 APRILE

A CURA DI **Arturo Rossi** e **Monica Vicario**Tirocini in azienda,
dall'Inl verifiche
per confermare
la natura formativa

Inps

Circolare 66 del 20 aprile 2018

■ **Indennità di maternità per le iscritte alla Gestione separata.**

L'Inps informa che il Dm 24 febbraio 2016, ha modificato l'articolo 2 del Dm 4 aprile 2002 prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell'indennità di maternità, pari a cinque mesi, a prescindere dall'età del minore al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, tali lavoratori possono inoltre utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all'estero certificati dall'ente autorizzato a curare la procedura di adozione. Con la circolare in esame, vengono fornite le istruzioni operative per l'erogazione delle indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili secondo il riformato articolo 2 del Dm 4 aprile 2002.

Messaggio 1704 del 20 aprile 2018

■ **Codice per esonero contributivo agricoltura.** Con il messaggio in esame, a integrazione del paragrafo 12 della circolare 40/2018 e con specifico riferimento all'esonero previsto dall'articolo 1, comma 108, della legge 205/2017, di Bilancio 2018, l'Inps comunica l'istituzione del codice E9 per dichiarare l'esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Quindi, per poter usufruire dell'esonero, nel caso di specie, i datori di lavoro agricolo devono compilare il flusso Dmag inserendo, oltre ai dati occupazionali e retributivi utili ai fini tariffari, le seguenti informazioni: nel campo Tipo Retribuzione il valore Y; nel campo Codaggio il valore E9 che assume il significato di «esonero contributivo articolo 1 comma 108 della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

Messaggio 1714 del 20 aprile 2018

■ **Imposizione contributiva, emissione in corso anno d'imposta 2018.** Con il messaggio in argomento, l'Inps comunica che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da

La precedente puntata sulle novità previdenziali è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 23 aprile 2018



imposizione contributiva. Sono stati predisposti i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta; tali modelli F24 saranno disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti alla sezione «Posizione assicurativa – dati del modello F24», dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. È previsto, inoltre, l'invio di una email di alert ai titolari di posizione assicurativa ovvero ai loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email. L'accesso ai servizi del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti avviene, come di consueto, tramite Pin del soggetto titolare di posizione contributiva ovvero dell'intermediario in possesso di delega in corso di validità.

Messaggio 1780 del 24 aprile 2018

■ **Avvisi bonari, rata febbraio 2018.** Con il messaggio in esame, l'Inps informa che ha avviato le elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2018 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti al seguente indirizzo: Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti > Posizione assicurativa > Avvisi bonari. Contestualmente, sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica. Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio presente al seguente indirizzo: Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti > Sezione Comunicazione bidirezionale > Comunicazioni > Invio quietanza di versamento.

In caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Circolare 67 del 23 aprile 2018

■ **Rilascio Certificazione Unica 2018.** Con la circolare in esame, l'Inps illustra le modalità di rilascio della CU 2018.

In particolare, per quanto concerne il rilascio anche a persona diversa dal titolare, viene precisato che in questo caso la richiesta può essere presentata sia da persona delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l'Inps al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. Lo sportello Inps o l'intermediario – cui viene presentata la delega – dovranno conservare tale documentazione. Il delegato potrà presentarsi agli sportelli con un numero di deleghe non superiore a due. Nel secondo caso, l'utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in base all'articolo 47 del Dpr 445/2000, con la quale attesti la propria qualità di erede, insieme alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Tfr

Istat, comunicato 18 aprile 2018

■ **Aggiornamento per il mese di marzo 2018.** Al fine del computo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 14 aprile 2018, la quota accantonata a titolo di Tfr al 31 dicembre 2017 deve essere rivalutata dello 0,820104 %.

Ministero del Lavoro, decreto 22 marzo 2018

■ **Nuovo modulo TFR2 per la destinazione.** Il ministero del Lavoro ha provveduto all'aggiornamento del Modulo TFR2, utilizzato per la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006.

«Gazzetta Ufficiale» 19 aprile 2018, n. 91

Inail

Inail, circolare 18 aprile 2018, n. 20

■ **Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera.** L'Inail ha chiarito i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, per l'anno 2018.

Professione forense

Ministero della Giustizia, decreto 8 marzo 2018, n. 37

■ **Parametri per la liquidazione dei compensi.** Il ministero della Giustizia ha pubblicato il regolamento che contiene modifiche al Dm 10 marzo 2014, n. 55, che riguarda la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (articolo 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247).

«Gazzetta Ufficiale» 26 aprile 2018, n. 96

Servizi per il lavoro

Ministero del Lavoro, decreto 11 gennaio 2018

■ **Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento.**

Il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto con i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro (secondo i principi individuati dall'articolo 12, comma 1, del Dlgs 150/2015 e dall'articolo 7 del Dlgs 276/2003).

L'accreditamento è la procedura mediante la quale l'Anpal, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, a un operatore pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.

«Gazzetta Ufficiale» 19 aprile 2018, n. 91

Costo orario del lavoro

Ministero del Lavoro, decreto direttoriale 17 aprile 2018, n. 37

■ **Imprese di installazione, manutenzione e gestione impianti.**

Il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale che determina il costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza dai mesi di marzo, giugno e ottobre 2017.

Ispettorato nazionale lavoro

Inl, circolare 18 aprile 2018, n. 8

■ **Tirocini – verifiche sulla genuinità della formazione.**

L'ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative che, alla luce delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurricolari. L'attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi considerato che, in generale, l'organizzazione dell'attività dei tirocinanti può presentare aspetti coincidenti con i profili dell'etero-direzione che connotano i rapporti di lavoro subordinato. È quindi necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio, in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non, piuttosto, all'esercizio di una mera prestazione lavorativa. Sono stati individuati concreti casi, a titolo meramente esemplificativo, di violazione della normativa regionale: tirocinio attivato con un soggetto che

non rientra nelle casistiche di legge; tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive; tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale; coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante; tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie; tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante (e ulteriori fattispecie).

Inl, vademecum 13 aprile 2018

■ **Obbligo comunicazione telematica per avvocati e commercialisti.**

L'ispettorato nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet un vademecum circa la Comunicazione telematica obbligatoria di inizio attività gestione del personale che deve essere effettuata dal 1° marzo 2018, dagli iscritti all'ordine dei commercialisti e all'ordine degli avvocati. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro. Tali adempimenti possono essere, altresì, svolti dai professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello degli avvocati, previa comunicazione agli ispettori del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

Contratti di solidarietà

Ministero del Lavoro, comunicato 18 aprile 2018

■ **Decontribuzione.** Il ministro del Lavoro ha comunicato che sono state totalmente impegnate le risorse stanziare per l'anno 2017 sul Fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 30 milioni, per il finanziamento dello sgravio contributivo, in favore delle aziende ammesse al beneficio, a seguito di regolare istanza presentata dal 30 novembre al 10 dicembre 2017, alle quali il relativo decreto autorizzativo è stato ritualmente notificato (decreto interministeriale 2/2017, articolo 4, comma 4, e nella circolare Mlps 18/2017, paragrafo 2, III cpv). Di conseguenza, le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo (30 milioni di euro) non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse al determinarsi di eventuali risorse residue, la cui quantificazione è già stata richiesta all'Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRETTORE RESPONSABILE
Guido GentiliCAPOREDATTORE
Marco MarianiVICE CAPOREDATTORE
Franca DepontiCOORDINAMENTO
Cristiano Dell'OsteIN REDAZIONE
Dario Aquaro e Marta Casadei

L'esperto risponde

Inserto di consulenza per i lettori
Lunedì 7 maggio 2018

17

Quesiti da n. 998 a n. 1059

Il Sole **24 ORE**

- | | |
|------------|--|
| 378 | AGEVOLAZIONI SULLA CASA - a cura di Marco Zandonà |
| 380 | DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - a cura di Alfredo Calvano, Giuseppe Merlino |
| 382 | CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI - a cura di Paolo Meneghetti, Giovanni Petruzzellis |
| 384 | IVA - a cura di Giuseppe Barbiero, Giorgio Confente, Albino Leonardi |
| 384 | IVA UE-EXTRA UE - a cura di Stefano Aldovisi |
| 386 | REDDITI D'IMPRESA - a cura di Gianluca Dan |
| 387 | RISCOSSIONE - a cura di Rosanna Acierno, Nicolino Monaco, Gabriele Sepio |
| 389 | TRIBUTI LOCALI - a cura di Luigi Lovecchio, Pasquale Mirto |
| 390 | CONDominio - a cura di Paola Pontanari, Silvio Rezzonico, Cesarina Vittoria Vegni |
| 391 | CONTROVERSIE LEGALI - a cura di Maurizio Di Rocco, Alessandro Sartirana |
| 393 | DIRITTO SOCIETARIO - a cura di Albino Leonardi |
| 394 | ENTI NON PROFIT E ONLUS - a cura di Romano Mosconi |
| 395 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - a cura di Aldo Ciccarella, Pietro Gremigni, Alberto Tacchino |
| 397 | PREVIDENZA - a cura di Aldo Ciccarella, Pietro Gremigni, Fabio Venanzi |
| 398 | SUCCESSIONI E DONAZIONI - a cura di Marcello Claudio Lupetti, Francesco Saverio Russo, Caterina Valia |

www.ilsole24ore.com/espertorisponde

Per rivolgere una domanda agli Esperti del Sole 24 Ore
compilare il modulo disponibile sul sito,
dove sono anche reperibili tutti gli approfondimenti del Lunedì

FISCO

Agevolazioni sulla casa

[998]

IL 50% RESTA AL VENDITORE SE C'È OPZIONE AL ROGITO

■ L'articolo 16-bis, comma 8, del Tuir (Dpr 917/1986), prevede che, nell'ipotesi di vendita dell'immobile a una persona fisica, la detrazione Irpef per la ristrutturazione non utilizzata si trasferisca all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui, invece, l'acquirente sia una società di capitali, che per definizione non può utilizzarla, in assenza di diverso accordo tra le parti, la detrazione rimane comunque in capo al venditore, in quanto unico soggetto che può fruirne?

L.M. – MILANO

La risposta è affermativa. L'articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/86) prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare, sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte venga trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Pertanto, se l'acquirente è una società il trasferimento non avviene e il diritto alla detrazione per le quote residue si perde. Resta salva, tuttavia, la possibilità per il venditore di optare per la conservazione del diritto in capo all'acquirente. L'opzione per il diritto al mantenimento dei benefici fiscali in capo al venditore va effettuata direttamente nel rogito di trasferimento del bene.

[999]

SOSTITUIRE LA CALDAIA APRE AL BONUS MOBILI

■ Ho acquistato una caldaia nuova nel 2016. Ho diritto al bonus mobili?

N.T. – MASERADA SUL PIAVE

La risposta è affermativa. Il bonus mobili (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it), si rende applicabile anche in presenza di sostituzione di caldaia relativa a singola unità immobiliare che fruisce della detrazione

del 50% sia come intervento di risparmio energetico sia come intervento di manutenzione straordinaria (e non ordinaria, in quanto la manutenzione ordinaria si ha in presenza di riparazione della caldaia e non di sostituzione). Pertanto, se l'intervento consiste in una sostituzione di caldaia (autonoma) all'interno di singola unità immobiliare è possibile fruire anche del bonus mobili (detrazione del 50% delle spese sostenute sino a un massimo di 10mila euro).

[1000]

NO ALLA DETRAZIONE SE PAGA IL FIGLIO NON RESIDENTE

■ Riguardo la detraibilità delle spese per la ristrutturazione di un immobile e per l'acquisto di mobili, vorrei sapere se io, figlio del proprietario dell'immobile oggetto di ristrutturazione, benché non residente nell'immobile in questione, ma in un'altra via dello stesso Comune, posso usufruire della detrazione. Allo stato dei fatti, la mia dimora reale è presso l'immobile in questione, quindi non ho alcuna difficoltà (e non commetto alcun reato) a dichiarare, anche con atto pubblico, tale situazione.

G.S. – COLICO

Se il figlio non convive con il padre, sia la detrazione per le spese di ristrutturazione sia il bonus mobili non sono applicabili, anche se il figlio sostiene direttamente le spese (con fatture a lui intestate e bonifici da lui eseguiti). Come precisato, da ultimo, nella circolare 7/E/2017, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento. Per familiari, si intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir (Dpr 917/1986), il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, cioè alla data di inizio dei lavori. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. Non è invece richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente. Lo stato di convivenza è dimostrato, in sostanza, o da un certificato di stato di famiglia o da

un'autodichiarazione, ma, ai fini della detrazione, se il figlio del proprietario risiede in un'altra abitazione non può essere considerato convivente.

[1001]

CAMBIO DELLA PRIMA CASA: SÌ AL DEPOSITO DAL NOTAIO

■ È legittimo che, nel caso di una vendita di un immobile – comprato con agevolazione prima casa – prima che scadano i cinque anni dall'acquisto, il notaio chieda al venditore un deposito cauzionale dell'importo (la differenza tra l'imposta di registro dal 2% al 9%, pari a 3mila euro) a garanzia del non acquisto, entro l'anno successivo alla vendita, per pagare l'eventuale debito generato dalla decadenza dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa? Se sì, l'agenzia delle Entrate avrebbe il diritto di ipotecare l'immobile in vendita, a garanzia di quanto dovuto, prevedendo la possibilità per il fisco di rivalersi dei crediti d'imposta non soddisfatti sottoponendo a espropriazione forzata i beni del contribuente anche se questi beni sono, nel frattempo, passati in altre mani. È vero che il credito vantato dall'agenzia delle Entrate è prioritario addirittura alle ipoteche bancarie? L'acquirente deve richiedere qualche garanzia?

N.C. – CATANIA

Il deposito cauzionale non è obbligatorio, ma è una prassi seguita dai notai. È sempre possibile, tuttavia, firmare una liberatoria al notaio e restare unico responsabile per un eventuale mancato versamento della differenza. In base alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, o del n. 21 o 39 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 per le cessioni soggette a Iva, si decade dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (imposta di registro pari al 2% e ipotecarie e catastali pari a 50 euro ciascuna o Iva al 4% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna per l'acquisto o Iva al 4% per la costruzione), nell'ipotesi di rivendita dell'immobile entro i cinque anni successivi all'acquisto, senza che, entro un anno dall'alienazione, sia acquistata o costruita un'altra casa da adibire ad abitazione principale del contribuente. In tali casi, in sede di eventuale controllo da parte degli uffici verificatori, ai fini Iva sull'appalto, sarà dovuta la differenza tra il 10% e il 4% (cioè il 6%), più una sanzione pari al 30% della stessa. Nell'ipotesi di appalto, il termine dei cinque anni decorre dal momento dell'ultimazione dei lavori di costruzione. Per stare tranquillo, il notaio può richiedere un deposito cautelare al venditore. Infatti, nel caso in cui il venditore non provvedesse a riacquistare oppure a sanare la situazione con il fisco, l'agenzia delle Entrate avrebbe il diritto di ipotecare l'immobile a garanzia di quanto dovuto. La

legge, infatti, prevede la possibilità per il fisco di rivalersi dei crediti d'imposta non soddisfatti, sottoponendo a espropriazione forzata i beni del contribuente anche se questi beni sono, nel frattempo, passati in altre mani. Nel caso delle imposte può essere ipotecato esclusivamente l'immobile al quale si riferisce il tributo non versato. Chi acquista un immobile rimane perciò esposto, per un certo periodo di tempo, al rischio che questo venga sottoposto a esproprio per pagare i debiti d'imposta dei precedenti titolari. In questi casi si ha ovviamente diritto a rivalersi sul debitore inadempiente, ma i tempi di questa procedura sono lunghi e si tratta di procedure molto onerose. Per cautelarsi, dunque, è prassi che il notaio richieda al venditore un deposito cautelare pari all'importo della differenza di imposte più la sanzione, che verserà direttamente all'agenzia delle Entrate in caso di comminatoria di decadenza.

[1002]

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DISTINTA DALL'AMPLIAMENTO

■ Una casa unifamiliare dev'essere ristrutturata internamente e ampliata, con l'aggiunta di una camera e un bagno. L'articolo 10, comma 1, lettera c, del Dpr 380/2001 definisce la ristrutturazione edilizia come un complesso di interventi che può portare a modifiche della volumetria o dei prospetti degli edifici. L'articolo 3, comma 1, lettera d, dello stesso decreto comprende nella ristrutturazione anche interventi di demolizione e ricostruzione, ma con la stessa volumetria preesistente. Non mi è ben chiaro se la ristrutturazione possa comprendere o no anche l'aumento di volume. Nella situazione prospettata all'inizio, le spese sostenute per l'ampliamento possono essere ricomprese nella nozione di ristrutturazione del fabbricato e quindi detratte nella misura del 50%?

P.C. – VARESE

In presenza di intervento di ristrutturazione con ampliamento, le spese detraibili ai fini del 50% sono solo quelle di ristrutturazione, se tenute distinte da quelle di ampliamento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n. 205, di bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Con la risoluzione 4/E/2011, l'agenzia delle Entrate si è espressa a proposito dell'applicabilità delle detrazioni del 36%-50% in presenza di lavori di ristrutturazione e ampliamento, con o senza demolizione dell'edificio originario. In particolare le spese sostenute per gli interventi per i lavori sull'esistente in presenza di ampliamento, come nel caso del lettore, sono rilevanti ai fini della detrazione solo se si tengono distinte le spese di ristrutturazione da quelle di

ampliamento (fatture e bonifici separati) pena l'inapplicabilità integrale della detrazione.

[1003]

RISCALDAMENTO, SCONTI PER L'IMPIANTO EX NOVO

■ Sono proprietario di un appartamento che si trova in un condominio nel quale, tempo fa, è stato eliminato il riscaldamento centralizzato. Ho deciso di inserire ex novo un impianto di riscaldamento autonomo, provvisto di caldaia a condensazione per la produzione di acqua sanitaria e riscaldamento. L'impianto di riscaldamento è composto da quattro termosifoni e un termostato per la regolazione della temperatura. Di quale detrazione potrò fruire? Quale percentuale di Iva dovrò applicare sui materiali acquistati e sulla manodopera?

G.M. – BRUGHERIO

La realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento completo in un appartamento privo, prima dell'inizio dei lavori, di un preesistente impianto di riscaldamento (eliminato in precedenza), fruisce, come intervento di manutenzione straordinaria e come intervento di risparmio energetico, della detrazione del 50% nei limiti di 96mila euro complessivi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Per ottenere la detrazione basterà pagare le fatture con bonifico bancario o postale. Viceversa, non è possibile fruire, in alternativa, della detrazione per interventi di risparmio energetico (detrazione del 65%, ridotta al 50% proprio per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento; articolo 1, comma 3, lettera a n. 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it), proprio perché l'edificio, prima dell'inizio dei lavori, è privo dell'impianto di riscaldamento. L'Iva applicabile è quella del 10% con la regola prevista per i beni significativi. Ai fini Iva, infatti, la caldaia rientra tra i beni significativi (ex Dm 29 dicembre 1999), secondo cui l'aliquota agevolata al 10% (di cui all'articolo 2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita, per questi, solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell'esecuzione dei lavori (intendendosi per tale il corrispettivo richiesto per l'installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate - circolare 71/E/2000), mentre l'eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all'aliquota ordinaria del 22%. Nella fattura deve risultare la distinzione tra valore del bene significativo e il restante corrispettivo, per distinguere l'Iva al 10% rispetto a quella al 22% (vedi anche articolo 1, comma 9, della legge 205/2017).

A cura di **Marco Zandonà**

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

[1004]

MUTUO, INTERESSI DETRAIBILI SOLO DAL PROPRIETARIO

■ Dovrei acquistare un appartamento come prima casa e mio marito vuole intestarlo a me, che sono fiscalmente a suo carico. Il mutuo, però, vorremmo cointestarlo. È possibile che lui possa detrarre gli interessi passivi per tutti e due oppure solo la mia parte essendo l'unica proprietaria?

E.N. – SIENA

Non è possibile - nella situazione esposta dalla lettrice, in cui risultino la proprietà dell'unità immobiliare intestata solo alla moglie e il mutuo cointestato con il marito - la fruibilità della detrazione degli interessi passivi da parte di quest'ultimo, neppure limitatamente alla quota di mutuo di sua spettanza. Il beneficio fiscale, infatti, è conseguibile al ricorrere, fra le altre, di due sostanziali condizioni e cioè che: il contribuente abbia, contemporaneamente, la titolarità sia del mutuo che della proprietà (anche di una quota parte) dell'unità abitativa. Pertanto, soltanto la moglie potrà conseguire la detrazione del 19%, calcolata su un importo non superiore a duemila euro degli interessi passivi rimasti a suo carico.

[1005]

«CU» AL SOSTITUITO: VALIDA ANCHE LA FIRMA «STAMPATA»

■ Per quanto concerne la consegna della certificazione unica al contribuente sostituito, è previsto che il sostituto d'imposta possa sottoscriverla anche «mediante sistemi di elaborazione automatica». A tale proposito, è sufficiente il riporto, da parte del software, del nome e cognome del sostituto nel campo «firma» (in caratteri normali) senza successiva apposizione di firma olografa?

A.C. – VENEZIA

Il comma 6-quater dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, dispone che la certificazione unica da rilasciare al contribuente sostituito possa essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Ciò comporta che la firma del sostituto che emette il documento certificativo, legittima la validità formale di quest'ultimo, anche se apposta con caratteri a stampa, comunque meccanografici che, volendo, possono replicare lo stile della firma olografa.

[1006]

RICAVI DA BANNER ED EBOOK CONSIDERATI REDDITI DIVERSI

■ Ho trovato opinioni discordanti su come debbano essere dichiarati fiscalmente i guadagni che un soggetto privato ricava dal web. Mi riferisco, in particolare, ai ricavi da banner pubblicitari presenti in un sito web e i ricavi dalla vendita di un e-book usando una piattaforma "print on demand". Questi ultimi, se non sbaglio, dovrebbero rientrare tra i guadagni per lo sfruttamento dei diritti d'autore. Le due casistiche ricadono tra i redditi diversi del 730 o tra i redditi di lavoro autonomo, con conseguente obbligo di compilazione del modello Redditi Pf?

M.M. – CERA

Incorrispettivi derivanti al contribuente dalla conferita disponibilità a terzi sul proprio sito web delle inserzioni pubblicitarie, sono da ritenersi produttivi di un reddito diverso – se e in quanto sussiste l'asserito requisito della non professionalità – connesso all'assunzione dell'obbligo di fare non fare e permettere di cui alla lettera l, comma 1, dell'articolo 67 del Tuir (Dpr 917/86). Il reddito è determinato dalla differenza fra i corrispettivi stessi e tutti gli oneri e le spese inerenti (comma 2, articolo 71, Tuir). Bisogna comunque evidenziare che un'appropriata ricognizione delle condizioni contrattuali che disciplinano il complessivo rapporto economico, potrebbe agevolare una più puntuale definizione impositiva.

La particolare modalità di vendita del libro virtuale (e-book), effettuata tramite Internet, è da considerare una prestazione di servizio (cosiddetto commercio elettronico diretto) realizzata mediante mezzi elettronici; in proposito, si veda la circolare 23/E/2014, soprattutto per i correlati riferimenti normativi. Il contesto delineato induce alcuni commentatori a qualificare la cessione come attività commerciale sia in ambito Iva che reddituale, sebbene in relazione a quest'ultimo comparto impositivo si ritiene possibile il permanere della qualificazione come attività derivante dallo sfruttamento dell'opera dell'ingegno (articolo 53 del Tuir), che sicuramente sussiste quando il diritto viene ceduto per lo sfruttamento stesso dall'autore a un soggetto terzo. La materia merita un più coordinato intervento interpretativo, occorrendo altresì che venga specificato se questa particolare attività possa connotarsi anche per la sua occasionalità, oppure è da presumersi in ogni caso il suo assetto professionale. Ricorrendo al presupposto della titolarità di redditi diversi derivanti dall'assunzione dell'obbligo di fare, non fare, permettere (inserzioni pubblicitarie) e di lavoro autonomo assimilato derivanti dallo sfruttamento dell'opera dell'ingegno (e-book), il contribuente può avvalersi ai fini dichiarativi, in alter-

nativa al modello Redditi Pf, del modello 730, compilando rispettivamente i righe D5 e D3 del quadro D.

A cura di **Alfredo Calvano**

[1007]

I REQUISITI PER GLI SCONTI ALL'ALLOGGIO DEL FUORI SEDE

■ Una studentessa universitaria alloggia presso un pensionato universitario femminile gestito da una congregazione religiosa, ubicato in una provincia diversa da quella di residenza. Tale collegio "certifica" la quota del canone di alloggio differenziandola da quella per il vitto e dalle altre voci di spesa. Nella dichiarazione dei redditi, il canone imputabile all'alloggio è detraibile come spesa di cui al numero 18 del quadro RE del 730?

A.S. – SASSARI

In linea di principio sì, a patto che siano rispettati tutti i requisiti della norma. Il Dl 148/2017 e la legge di Bilancio 2018 hanno ampliato le caratteristiche della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir (Dpr 917/1986), relativa a canoni di locazione da contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari fuori sede. Per il periodo d'imposta in corso sono state previste, infatti, importanti modifiche anche rispetto ai requisiti per poter chiedere tale agevolazione, in particolare:

– l'ubicazione dell'università deve essere in un Comune distante almeno 100 chilometri dalla residenza dello studente fuori sede;

– per gli studenti fuori sede residenti in località montane o disagiate, la distanza minima per l'accesso alla detrazione fiscale è abbassata a 50 chilometri;

– non è necessario, per gli anni d'imposta 2017 e 2018, che il Comune di residenza dello studente fuori sede sia di una provincia diversa da quella dell'Università in cui lo stesso intende iscriversi.

Ciò premesso, l'agevolazione è riconosciuta qualora sia stata stipulata una delle seguenti tipologie di contratto: locazioni stipulate o rinnovate in base alla legge 431/1998, canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

[1008]

OK ALL'AGEVOLAZIONE PER IL CORSO PREPARTO

■ I compensi corrisposti per la frequenza a un corso preparto organizzato e tenuto da un'ostetrica che opera in

regime di libera professione – in base alla legge 4/2013 – sono detraibili ex articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/1986)? Tale ostetrica è obbligata alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati riguardanti i compensi per i corsi preparto?

A.C. – PADOVA

La risposta a entrambe le domande è affermativa. La spesa sostenuta per il corso preparto è detraibile perché può rientrare tra le spese sanitarie di “assistenza specifica”, trattandosi di prestazioni effettuate da personale specializzato in discipline sanitarie. L'ostetrica, se è iscritta al relativo albo professionale, è peraltro tenuta a trasmettere queste spese al Sistema Ts.

[1009]

SPESE SANITARIE, SGRAVI SOLO PER I RESIDENTI

■ Sono una pensionata Inps con cittadinanza italiana, ma residente in Francia. Essendo la pensione il mio unico reddito, le tasse sono trattenute direttamente in Italia. Perché, avendo un reddito in Italia e pagando le tasse nella mia nazione d'origine, non posso più dedurre le spese mediche e veterinarie come facevo quando ero residente in Italia? I Caf italiani in Francia non sanno rispondere a questa domanda mentre quelli italiani dicono che, essendo residente all'estero, loro non possono interessarsi al mio caso. Cosa posso fare?

G.R. – CHAMONIX-MONT-BLANC

Le pensioni pagate ai non residenti in Italia da enti residenti in Italia o da organizzazioni stabilmente operanti nel nostro Stato, sono imponibili in linea generale in Italia. Un'apposita sezione (parte III, da pagina 42) delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Pf2018, all'interno del fascicolo 2, è dedicata alle persone fisiche non residenti. Si rammenta che la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulata fra Italia e Francia (legge 20/1992), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all'articolo 18, che: «fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti». Il 20 dicembre del 2000 le amministrazioni finanziarie italiane e francesi hanno stipulato un accordo amichevole (si veda il sito del Conso-

lato generale d'Italia a Parigi alla voce «Pensioni – convenzione italo-francese»). L'accordo indica che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate in primo luogo dall'Inps, rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'articolo 18 e sono tassabili sia in Italia sia in Francia (principio della tassazione concorrente). Quindi, l'Inps deve applicare la ritenuta d'imposta alle predette pensioni corrisposte ai beneficiari residenti in Francia, con le modalità previste dall'articolo 23 del Dpr 600/1973. L'imposta italiana applicata sulla pensione non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia, ma, per eliminare la doppia imposizione fiscale, l'articolo 24, paragrafo 2, lettera a, della Convenzione tra Italia e Francia prevede che il beneficiario residente in Francia ha diritto a un credito d'imposta, corrispondente all'ammontare delle ritenute applicate dall'Italia sulla pensione, nei limiti dell'ammontare della relativa imposta francese. Ciò premesso, si segnala che, in base alla normativa vigente, ai non residenti spettano le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della parte III «guida alla compilazione del modello Redditi Pf2018». Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari. Nell'elenco di cui alle istruzioni per la compilazione del fascicolo 2 del modello Redditi Pf2018 (pagine 47-48) sono evidenziate le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti, tra le quali non sono presenti le detrazioni di spese sanitarie.

A cura di **Giuseppe Merlino**

Contribuenti minori, minimi e regimi contabili

[1010]

NEL QUADRO LM LE RITENUTE VERSATE IN ECCESSO

■ Nel 2017 un operatore sanitario con partita Iva – legge 190/14 – ha emesso fatture per circa 25 mila euro, applicando la ritenuta d'acconto, ma senza tenere alcuna contabilità. Nel 2018 egli ha continuato a emettere fatture senza applicazione della ritenuta d'acconto. Operando nel regime contabile forfettario, nel quadro LM, come potrebbe recuperare le ritenute d'acconto erroneamente versate nel 2017?

D.P. – FOGGIA

Eprevista una specifica procedura per recuperare le ritenute erroneamente versate. Esse vanno indicate nel rigo LM41 («ritenute consorzio») e, in tal modo, sarà possibile utilizzarle a riduzione dell'imposta sostitutiva dovuta.

A cura di **Paolo Meneghetti**

[1011]

VINCOLO TRIENNALE SE SI OPTA PER L'ORDINARIO

■ Un contribuente, che nell'anno x non soddisfa i requisiti per il regime forfettario (per esempio, per aver superato il limite dei ricavi), applica il regime di contabilità semplificata per cassa di "default". Tuttavia, all'interno della contabilità semplificata, il contribuente può optare per la contabilità ordinaria o per il cosiddetto "regime delle registrazioni", con vincolo triennale. Nel caso in cui nell'anno "x+1" lo stesso contribuente soddisfi i requisiti per il regime forfettario (per esempio, rientra nuovamente nel limite ricavi), può aderirvi e applicarlo anche qualora abbia optato per la contabilità ordinaria o per il regime delle registrazioni nell'anno precedente? Il vincolo triennale è relativo solo al regime contabile oppure "colpisce" anche l'eventuale adesione al regime agevolato forfettario?

A.M. – EMPOLI

Nel caso in cui un'impresa in regime di cassa «per natura» eserciti l'opzione per la contabilità ordinaria, tale scelta è vincolante per almeno un triennio in base all'articolo 18 comma 8 del Dpr 633/72. La soluzione è conforme a quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2017. Allo stato attuale, invece, non constano chiarimenti ufficiali in merito alle conseguenze derivanti dall'esercizio dell'opzione per il cosiddetto «metodo delle registrazioni» il quale, nell'ambito del regime di cassa, vincola il contribuente per almeno un triennio. Al riguardo sembrerebbe ragionevole sostenere che l'esercizio di tale opzione non debba precludere al contribuente la possibilità di avvalersi di un regime naturale, quale il forfettario, laddove ricorrano i requisiti previsti dalla legge 190/2014. Tuttavia, tenuto conto della delicatezza della questione, sarebbe auspicabile una conferma ufficiale dell'agenzia delle Entrate.

[1012]

COME INDICARE IN FATTURA I TRIBUTI PER IL CLIENTE

■ L'agenzia delle Entrate – ufficio catastale rilascia sempre la ricevuta dei tributi speciali catastali (codice tributo 886T) e imposta di bollo (codice tributo 456T) dovuti per le dichiarazioni Docfa e Pregeo intestate al professionista che redige la pratica. Nel caso in cui il professionista abbia optato per il regime dei forfettari ex legge 190/2014, articolo 1, commi da 54 a 89, tali spese concorrono alla determinazione dell'imponibile? Se la risposta è negativa,

come devono essere riportate sulla fattura emessa al cliente?

V.C. – SALERNO

L'articolo 15, comma 1, n. 3, del decreto Iva stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile: «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate». Per considerare fuori campo Iva le spese anticipate per conto del cliente è generalmente necessario che il documento comprovante le spese sia intestato al cliente. La necessità di intestare la documentazione idonea a comprovare la spesa direttamente al committente è stata tra l'altro affermata in più occasioni da parte dell'agenzia delle Entrate.

L'interpretazione, tuttavia, non può essere generalizzata. Essa non è stata unanimemente condivisa da una parte della dottrina che ha fatto leva, al fine di sostenere la tesi contraria, su alcuni documenti di prassi della stessa amministrazione finanziaria. In base a tale orientamento la specifica del nome non dovrebbe rappresentare un requisito fondamentale per l'esclusione dalla base imponibile. Invece è essenziale l'oggettiva natura della spesa quale anticipazione per conto di un altro soggetto, ossia quale partita di giro che non ha natura di corrispettivo (cfr. Consiglio nazionale del notariato, studio 373/2003/T). Nel caso del lettore, pertanto, è ragionevole ritenere che le spese documentate non debbano concorrere alla base imponibile del professionista e saranno indicate in fattura come anticipazioni rese in base all'articolo 15 del Dpr 633/72.

[1013]

ACCESSO AL FORFAIT PER CHI HA CEDUTO LE PARTECIPAZIONI

■ Dal 1° gennaio 2018 sono receduto da socio di uno studio tecnico associato. È possibile per me accedere al regime forfettario del 15% per l'annualità 2018?

A.D. – BARI

In via generale l'applicabilità del regime forfettario è esclusa per i soggetti che partecipino contemporaneamente a società di persone, associazioni oppure a Srl in regime di trasparenza. La norma è finalizzata a impedire che redditi appartenenti alla stessa categoria (d'impresa o di lavoro autonomo), conseguiti nel medesimo periodo d'imposta, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione. Nella circolare 10/E/2016 l'agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito che «se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto

Fisco

non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell'esercizio». Nel caso descritto dal quesito, fermo restando la necessità di verificare il rispetto delle restanti condizioni normative, l'applicazione del regime forfettario deve pertanto ritenersi possibile con decorrenza 2018.

A cura di **Giovanni Petruzzellis**

Iva

[1014]

I FORFETTARI SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DEI REGISTRI

■ Ho un'impresa commerciale a carattere familiare. Ho ricevuto una fattura emessa nei miei confronti per un contributo di natura pubblicitaria (fattura senza Iva emessa ex articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014). Come devo procedere per registrare tale documento nel registro degli acquisti e ai fini dello spesometro? Quali codici sono da indicare in sede di spesometro, come tipo di documento e natura dell'operazione?

D.B. - SIENA

I contribuenti persone fisiche in regime forfettario (di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014) sono esclusi dalla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro), come previsto dall'agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 7 febbraio 2017. I medesimi soggetti sono, inoltre, esonerati (ex comma 59 dell'articolo 1 citato) da tutti gli obblighi previsti dal Dpr 633/1972: quindi, anche dall'obbligo di tenere i registri Iva e di annotare le fatture di acquisto, ad eccezione della numerazione e conservazione di quest'ultime, nonché della certificazione dei corrispettivi (mediante ricevuta o scontrino fiscale) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 22 del Dpr 633/72.

A cura di **Giuseppe Barbiero**

[1015]

SÌ AL REGISTRATORE DI CASSA PER IL CENTRO MASSAGGI

■ Una società di centro massaggi vorrebbe emettere ai propri clienti privati le ricevute o gli scontrini fiscali al posto delle fatture. È possibile, per l'attività di massaggiatore (codice Ateco 86.90.29), avere il registratore di cassa o emettere le ricevute fiscali?

A.P. - SONDRIO

La risposta è affermativa: il centro massaggi può attivare il registratore di cassa o, in alternativa, emettere le ricevute fiscali. Si tratta, infatti, di una prestazione di servizi resa in locali aperti al pubblico, per cui è stabilito l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, ex articolo 22, comma 1, numero 4, del Dpr 633/1972. Rimane, però, l'obbligo di emissione della fattura a richiesta del cliente (articolo 22, comma 1, Dpr 633/72).

A cura di **Giorgio Confente**

[1016]

TOUR OPERATOR: COSTI BASE LE PRESTAZIONI DELLE GUIDE

■ Un tour operator può inserire tra i costi base, ai fini della determinazione dell'Iva dovuta (di cui al comma 2 dell'articolo 74-ter del Dpr 633/1972) le prestazioni occasionali delle guide (privati non titolari di partita Iva) effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori e facenti parte del "pacchetto vacanza"?

A.M. - SALERNO

La risposta è affermativa. Il Dm 340 del 1999 disciplina il meccanismo di applicazione dell'Iva al settore, ancorato al sistema detrativo «base da base». L'Iva a debito si conferma determinata dalla differenza tra il corrispettivo al lordo dell'imposta, incassato dall'operatore, e i costi per l'acquisto di beni e servizi (anch'essi al lordo di Iva) sostenuti dall'agenzia a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio, vitto, eccetera). Da questa differenza, che costituisce la base imponibile lorda, si scorpora l'Iva ottenendo così la base imponibile netta. Per gli acquisti imputabili all'offerta di "pacchetti turistici" è confermato il divieto di detrazione dell'Iva, poiché detratta col sistema «base da base».

A cura di **Albino Leonardi**

Iva Ue-extra Ue

[1017]

SERVIZI A CLIENTI INTRA-UE SOGGETTI A REVERSE CHARGE

■ Una Srl deve fare una fattura per prestazioni di servizi a un cliente estero intracomunitario. La prestazione si svolge materialmente in Italia. La fattura deve essere comprensiva di Iva italiana e l'Iva deve essere versata in Italia?

F.F. - L'AQUILA

Assumendo che la prestazione di servizi sia di tipo generico, di cui all'articolo 7-ter del Dpr 633/1972 e che il committente comunitario sia un soggetto passivo d'imposta iscritto al Vies, l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto territoriale e soggetta a reverse charge in capo al committente stesso.

[1018]

IVA COMUNITARIA LIMITATA A OPERAZIONI TRIANGOLARI

■ Un'operazione comunitaria coinvolge quattro soggetti: It1, italiano, vende un prodotto a It2, anch'esso italiano. It2 poi vende a un terzo soggetto che si trova in Francia, ma la consegna della merce viene effettuata al quarto soggetto, che a sua volta risiede in Germania. Tale consegna viene fatta direttamente dal primo operatore italiano, It1. In questo caso, It2 emette fattura senza Iva all'operatore francese, in base all'articolo 41 del Dl 331/93. Il dubbio rimane sulla fattura che It1 deve emettere al secondo operatore italiano It2: può fatturare senza Iva, applicando l'articolo 58, comma 1 del Dl 331/93, considerando che sarà lui a effettuare il trasporto in Germania?

F.C. – BATTIPAGLIA

La fattispecie in esame non sembra rientrare tra le triangolazioni intracomunitarie di cui all'articolo 58, comma 1, del Dl 331/1993, poiché gli operatori coinvolti nell'operazione sono quattro. Come ha sottolineato la circolare 145/E/1998, l'operazione quadrangolare non è disciplinata dalla normativa relativa all'Iva comunitaria, che regola solo le operazioni triangolari. In particolare, il citato documento di prassi ha specificato che le vendite a catena devono essere per forza limitate a tre soggetti. Si ritiene quindi che la vendita dal primo operatore It1 al secondo operatore It2 non possa beneficiare del regime di non imponibilità delle operazioni intracomunitarie e che debba considerarsi cessione interna, sottoposta a Iva.

[1019]

DEPOSITO IN ITALIA: SERVE IL RAPPRESENTANTE FISCALE

■ Un soggetto passivo comunitario non residente in Italia vorrebbe acquistare da un operatore economico stabilito in un paese extra Ue delle materie prime che, spedite via mare, raggiungerebbero l'Italia per essere collocate all'interno di un deposito doganale in attesa di essere cedute "allo stato estero" a clienti finali soggetti passivi italiani. Il soggetto passivo comunitario non residente in Italia può

limitarsi ad emettere, in base alla propria normativa nazionale, la fattura al cliente italiano il quale, in qualità di debitore d'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 dovrà procedere all'integrazione della stessa tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 21, comma 6, lettera a, del citato decreto, oppure dovrà identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale in Italia in base all'articolo 17, comma 3, del citato Dpr e, se sì, per quali motivi?

M.P. – LA SPEZIA

Va premesso che per beni "allo stato estero" si intendono quei beni di origine extracomunitaria, vincolati al regime del deposito doganale, ai quali è attribuito lo status di beni comunitari solo con l'immissione in libera pratica (articolo 79 del Codice doganale comunitario). Si rammenta che la normativa comunitaria definisce il deposito doganale come un regime sospensivo, in quanto consente la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci estere depositate. Per la relativa disciplina, occorre fare riferimento agli articoli 98-113 del Codice doganale comunitario, nonché alle disposizioni di applicazione al suddetto Codice. Con riguardo ai criteri di territorialità ai fini Iva, l'articolo 7-bis, comma 1, del Dpr 633/1972 prevede che le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello Stato stesso; e ciò porta a concludere che non si considerano territorialmente rilevanti le cessioni di beni mobili allo "stato estero" situati in un deposito doganale. Di per sé dunque l'immissione dei beni nel deposito doganale e la loro successiva cessione "allo stato estero" non comporterebbero obblighi ai fini Iva in capo al cedente comunitario non residente, trattandosi di operazioni non territorialmente rilevanti. Il discorso però muta, ai fini Iva, quando i beni depositati siano immessi in libera pratica e successivamente venduti. Nella fattispecie, è presumibile che il deposito cui si fa riferimento nel quesito operi anche come deposito Iva, istituito e disciplinato dall'articolo 50-bis del Dl 331/1993. Com'è noto, l'introduzione delle merci nel deposito Iva comporta che l'assolvimento dell'imposta sia differito al momento della loro estrazione dal deposito per l'immissione in consumo nello Stato. In base al comma 7 del citato articolo 50-bis, l'immissione in libera pratica di beni destinati a un deposito Iva da parte di un operatore comunitario non residente richiede la nomina di un rappresentante fiscale in Italia (o l'identificazione diretta), senza possibilità di ricorrere al rappresentante fiscale "leggero" in quanto non espressamente previsto dall'articolo 44, comma 3, del citato Dl 331/1993. La successiva estrazione dal deposito costituisce, a seconda della destinazione della merce, cessione intracomunitaria, cessione all'esporta-

zione ovvero operazione interna, come nella fattispecie, con tutti gli obblighi conseguenti.

In particolare, l'estrazione dal deposito Iva dei beni, originariamente introdotti in virtù di un'immissione in libera pratica, è stata disciplinata dal Dm Economia e Finanze del 23 febbraio 2017, il quale consente che l'assolvimento dell'imposta possa avvenire secondo il meccanismo del reverse charge. Il decreto, tuttavia, definisce i casi in cui, ai fini dell'applicazione dell'inversione contabile, occorre prestare idonea garanzia da parte del soggetto estrattore, stabilendo anche le modalità di prestazione della stessa, e individuando le ipotesi di esclusione da tale onere. In conclusione, si ritiene che nel caso esposto dal lettore sia necessaria la nomina di un rappresentante fiscale (o identificazione diretta) del soggetto passivo non residente e che non trovi applicazione quanto stabilito dall'articolo 21, comma 6, lettera a) del Dpr 633/1972.

[1020]

LE REGOLE PER I FORFETTARI CHE ACQUISTANO SERVIZI UE

■ Un professionista in regime forfettario (legge 190/2014) acquista un software antivirus tramite internet. La fattura è emessa da una società con sede in Irlanda. Come si deve comportare il soggetto in questione? Deve fare anche il modello Intrastat?

S.M. – RAVENNA

Come prevede la circolare 10/E/2016 (paragrafo 4.1.2, punto c), per i soggetti che hanno adottato il regime forfettario di cui alla legge 190/2014, le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti rimangono sottoposte alle regole ordinarie, come stabilito dagli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972. Pertanto, nel caso in cui la cessione di software è equiparata a una prestazione di servizi, l'Iva dovrà essere assolta dal committente nazionale mediante integrazione della fattura ricevuta dal cedente. La già citata circolare precisa che il committente nazionale è in ogni caso soggetto ai seguenti adempimenti:

- 1) iscrizione al Vies (cfr. articolo 35, comma 2, lettera e-bis del Dpr 633/1972);
- 2) integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario – in base al meccanismo di cui all'articolo 46, comma 1, del Dl 331/1993 – indicando l'aliquota e la relativa imposta dovuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'Iva relativa;
- 3) compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari ex articolo 50, comma 6, del Dl 331/1993.

A cura di **Stefano Aldovisi**

Redditi d'impresa

[1021]

LA QUOTA RESIDUA CONCORRE ALL'«ULTIMO» REDDITO

■ In occasione della cessazione completa dell'attività di un'impresa o di un professionista, la quota residua di alcune spese – manutenzioni eccedenti il 5%, spese notarili di costituzione (impianto ed ampliamento), spese incrementative su beni di terzi (ad esempio: manutenzione straordinaria su immobile condotto in locazione) – può essere legittimamente dedotta nell'ultimo esercizio di attività, per tutta la parte rimanente? Lo stesso ragionamento vale nel caso in cui a cessare non sia l'attività dell'intera azienda, bensì quella di un ramo (ad esempio: il secondo negozio)?

A.S. – LATISANA

Le quote residue delle componenti positive o negative rateizzate devono concorrere alla formazione del reddito dell'ultimo esercizio di attività. Diverso il caso in cui non cessi l'intera attività imprenditoriale ma solamente un ramo della stessa: in quest'ultima ipotesi le rate residue concorrono alla formazione del reddito, secondo l'originaria ripartizione prescelta o dovuta in applicazione delle norme del Tuir (Dpr 917/1986).

[1022]

DIFFERENZA DA RECESSO: IL NODO DELLA DEDUCIBILITÀ

■ In tema di recesso del socio da società, l'agenzia delle Entrate con risoluzione 64/E/2008 afferma che la differenza tra l'importo attribuito al socio e il valore contabile del patrimonio netto, costituisce reddito (d'impresa, nel caso di società di persone) per il socio ed è, viceversa, deducibile per la società nella determinazione del proprio reddito. Nel caso di società di capitali, la differenza tra l'importo attribuito al socio e il valore contabile del patrimonio è reddito di capitale per il socio ed è deducibile per la società (iscrivendolo nell'avviamento come sembra affermi Assonime nella circolare 32 del 14 luglio 2004)?

B.B. – VILMINORE DI SCALVE

Il recesso tipico del socio da una società di capitali determina in capo al socio persona fisica un reddito di capitale imponibile in base all'articolo 47, comma 7, del Tuir determinato in misura pari alla differenza tra l'importo percepito per la liquidazione della sua

quota e il costo fiscale della stessa. In merito alla deducibilità della differenza da recesso, ovvero di quanto corrisposto in più rispetto al costo della partecipazione, si sono formate due tesi opposte in mancanza di un esplicito chiarimento dell'agenzia delle Entrate (fornito solo per le società di persone con la risoluzione 64/E/2008). La tesi minoritaria sostiene la deducibilità mentre la maggior parte della dottrina propende per l'indeducibilità confermando quindi l'orientamento manifestato dalla direzione regionale dell'Emilia Romagna del 6 marzo 2007, n. 11489.

[1023]

AVVIAMENTO AMMORTIZZABILE IN 20 ANNI AI FINI FISCALI

■ A seguito dell'acquisto di un ramo di azienda da parte di una Srl, la società ha iscritto un avviamento acquisito a titolo oneroso. L'avviamento ai fini civilistici è ammortizzato per un periodo di vent'anni supportato anche da impairment test e stima, come previsto dal nuovo Oic 24. Ai fini fiscali capisco che il periodo minimo è 18 anni, quindi ritengo di poterlo ammortizzare in vent'anni come ai fini civilistici, per evitare disallineamenti. È corretto?

R.C. – MINERBIO

La risposta è affermativa. L'articolo 103, comma 3, del Tuir (Dpr 917/1986) prevede che le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. Pertanto la norma prevede una misura minima, pari a un diciottesimo, consentendo di "ridurre" la frazione a un ventesimo come nel caso del lettore equiparando la durata fiscale a quella civilistica prescelta dal redattore del bilancio.

[1024]

CESSIONE AGEVOLATA, TASSE ORDINARIE SU PLUSVALENZA

■ Una Srl unipersonale effettua una cessione agevolata a titolo oneroso (legge 208/2015, di Bilancio 2016) di un immobile il cui valore di libro è pari a 10mila euro al prezzo di 600mila euro; la plusvalenza viene assoggettata a un'imposta sostitutiva dell'8%. Si domanda se l'utile derivante dall'operazione possa essere accantonato a riserva di patrimonio con specifica indicazione e, in caso di successiva distribuzione, non concorra alla formazione del reddito del socio quale reddito di capitale in virtù della tassazione sostitutiva dell'8% operata dalla società.

M.S. – COMO

Lil caso indicato dal lettore è stato risolto dall'agenzia delle Entrate con la circolare 37/E/2016 che ha chiarito che, nell'ipotesi di cessione agevolata, si potrebbe generare una plusvalenza contabile o un differenziale positivo di reddito (nel caso di beni merce) che, incrementando l'utile d'esercizio, potrebbe confluire tra le riserve disponibili di patrimonio netto. La distribuzione di tali riserve per una società di capitali sarà tassata con le regole ordinarie previste per i dividendi in capo ai soci percettori, al netto dell'importo della differenza assoggettata a imposta sostitutiva dalla società.

A cura di **Gianluca Dan**

Riscossione

[1025]

DILAZIONE DA RIMODULARE PER ROTTAMAZIONE PARZIALE

■ Un contribuente ha richiesto e ottenuto un dilazione su delle cartelle di pagamento nel corso del 2017 e risulta in regola con i pagamenti. Egli vorrebbe presentare istanza di definizione agevolata. Nel caso in cui alla scadenza non riesca a pagare le rate della definizione agevolata può riprendere il pagamento rateale sospeso? Nel caso in cui decida di "rottamare" solo una cartella inclusa in rateazione può rimodulare la rateazione escludendo la cartella rottamata?

R.F. – LANUSEI

Come chiarito dalla allora Equitalia (ora agenzia delle Entrate Riscossione) in occasione della prima rottamazione, qualora, come nel caso prospettato, prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata dei carichi, il contribuente abbia un piano di dilazione in corso e non sia decaduto, potrà comunque riprendere il pagamento delle rate sospese, laddove non riesca a perfezionare la rottamazione.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di rottamare solo una cartella inclusa nel piano di rateazione, sarà necessario che lo stesso si rechi, contestualmente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata, allo sportello di agenzia delle Entrate Riscossione per rimodulare la dilazione e ottenere la sospensione soltanto per il carico che intende definire.

[1026]

MISURA CAUTELARE SOSPESA CON LA PRIMA RATA

■ Una società ha emesso una fattura nei confronti di una pubblica amministrazione, la quale, nell'ambito delle

verifiche ex articolo 48-bis del Dpr 602/73, ha comunicato il blocco del pagamento perché è stata riscontrata l'esistenza di ruoli scaduti e non pagati. Presentando l'istanza di definizione agevolata (rottamazione) su tali cartelle esattoriali all'agente della riscossione è possibile ottenere lo sblocco oppure occorre anche procedere al pagamento della prima o unica rata del debito?

E.C. – BIELLA

La presentazione dell'istanza di rottamazione dei ruoli non permette la cancellazione delle misure cautelari precedentemente disposte, quali il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione in base all'articolo 48 bis del Dpr 602/73. Tuttavia, così come chiarito dall'Agenzia nel corso di Telefisco 2018, il pagamento della prima rata consente la sospensione della misura cautelare precedentemente adottata, ove il contribuente ne faccia richiesta. La misura sarà, invece, cancellata, in un secondo momento, per effetto dell'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di definizione e sempre che siano stati definiti tutti i carichi per i quali il fermo è stato iscritto.

A cura di **Rosanna Acierno**

[1027]

PROFILI A RISCHIO, NO ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

■ È possibile l'accollo tributario alla luce dell'articolo 49-ter della legge di Bilancio 2018? L'articolo introduce, infatti, una nuova disciplina riguardo le compensazione dei crediti che presentano profili di rischio. Tra questi rientrano i crediti utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti di un altro contribuente (accollo tributario), ovvero quando un contribuente cede il debito tributario a un altro soggetto che provvede al versamento tramite compensazione con propri crediti, tramite presentazione di delega F24 con utilizzo del codice 62? In caso affermativo, sarebbero "validi", oggetto di sanzioni solo a seguito di controllo, tutti i pagamenti avvenuti con tale modalità dopo il 15 novembre 2017, data di pubblicazione della risoluzione 140/E/2017, che ha negato la possibilità di estinguere il debito oggetto di accollo utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario?

A.D. – UDINE

Il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario. Infatti la citata risoluzione 140/E/2017 ha chiarito le sostanziali differenze tra l'istituto civilistico dell'accollo e quello introdotto nell'ordinamento tributario (cosiddetto accollo tributario). Quest'ultimo, in particolare,

ha la caratteristica di essere stato introdotto con peculiari limiti di applicazione. Secondo l'amministrazione, richiamando l'orientamento della Cassazione, le compensazioni tributarie sono possibili soltanto nell'ipotesi di crediti dello stesso periodo, di crediti nei confronti dei medesimi soggetti e infine, che risultino dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Alla luce di ciò, le indicazioni fornite con la citata risoluzione sono condivisibili e la compensazione effettuata dei crediti dell'accollante con i debiti tributari dell'accollato risulta pertanto negata; inoltre, qualora si configurasse una compensazione in tal senso, ad avviso di chi scrive, si ricadrebbe nella fattispecie dell'indebita compensazione.

Il legislatore tributario, sul punto, ha definito una serie di controlli mirati a verificare e contrastare le indebite compensazioni. Da ultimo, la disciplina (comma 49-ter dell'articolo 37, Dl 223/2006) introduce un nuovo strumento preventivo mirato a completare il piano di controlli. L'Agenzia può sospendere, fino a un massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei versamenti effettuati tramite deleghe di pagamento contenenti compensazioni con potenziali profili di rischio. La ratio di tale controllo, desumibile anche dalla relazione illustrativa al Ddl di Bilancio 2018, è proprio la preventiva verifica della legittimità dell'utilizzo del credito d'imposta. Si ritiene quindi che, nel caso in esame, la compensazione sia circoscritta nell'ambito dei profili di rischio di cui all'articolo 37, comma 49-ter.

A cura di **Nicolino Monaco**

[1028]

PRESENTAZIONE SEPARATA PER LE ISTANZE MULTIPLE

■ È possibile presentare due istanze di rottamazione, ciascuna relativa a cartelle diverse, e decidere successivamente a quale delle due rottamazioni dare seguito o le domande verranno unite dall'agente della riscossione?

R.W. – ROVIGO

Nella precedente edizione della rottamazione, l'allora Equitalia ha trattato separatamente ogni singola istanza presentata dal medesimo contribuente, inviando specifiche comunicazioni per avviare le procedure di definizione. Successivamente l'agenzia delle Entrate - Riscossione ha predisposto uno strumento via web (ContiTu), consentendo di "filtrare" gli avvisi o cartelle da rottamare a seguito della presentazione di un'istanza di definizione agevolata unitaria, con effetti simili a quelli che si sarebbero avuti se il contribuente avesse presentato istanze separate (si veda, in proposito, il comunicato stampa del 7 luglio 2017). Nella vecchia

edizione, dunque, è stato permesso ai contribuenti di limitare il perimetro della rottamazione rispetto a quello originariamente richiesto. Tale facoltà potrebbe pertanto ammettersi anche ai fini della nuova rottamazione, sebbene sul punto siano ancora attesi chiarimenti ufficiali.

A cura di **Gabriele Sepio**

Tributi locali

[1029]

L'EDIFICABILITÀ DEL TERRENO È STABILITA DAL «PRG»

■ L'ufficio tributi del Comune notifica un avviso di accertamento per omesso versamento ai fini Imu di un'area di circa 100 metri quadrati, destinata a verde comune (giardino di uno stabile di quattro piani) perché ritenuta edificabile. L'area nasce da un frazionamento, a scopo di divisione ereditaria, del terreno originario. Lo stesso Comune stabilisce in 300 metri la dimensione minima di un terreno perché vi si possa costruire. Di fatto, il terreno non è edificabile sia per le distanze con i confinanti sia per la dimensione, notevolmente inferiore al lotto minimo. Come contestare l'interpretazione del Comune, visto che per estinguere la particella e accorparla a quella originaria il tecnico chiede un costo notevole (circa 1.500 euro)?

V.M. – CASERTA

Purtroppo la nozione di area edificabile sia ai fini Imu che ai fini degli altri tributi discende dalla mera qualificazione formale del suolo, alla luce degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune. Non rileva dunque l'effettiva edificabilità del bene che incide invece sul valore da attribuire. Se pertanto la porzione di suolo in esame è in effetti qualificata edificabile dal piano regolatore generale (o altro strumento urbanistico) la pretesa del Comune è corretta, salvo per l'appunto discutere il valore accertato.

A cura di **Luigi Lovecchio**

[1030]

LA CESSIONE DI CUBATURA È IMPONIBILE AI FINI IMU

■ Dal 2008 risulterà proprietario di due entità immobiliari tra loro confinanti. La prima consiste in un complesso di edifici collabenti accatastati in categoria F/2 e, come tali, esenti da Imu. La seconda è un terreno nudo edificabile, fino a quando il Comune lo ha inserito nel Piano di governo del territorio 2014, in convenzione edificatoria su area di

atterraggio di terzi insieme agli edifici collabenti, ma riconoscendone soltanto la volumetria edificata di questi ultimi. Sull'area nuda, praticamente espropriata, dovrò ugualmente pagare l'Imu 2018?

P.B. – MILANO

Per quanto riguarda i fabbricati collabenti, accatastati in categoria F/2, va rilevato che la giurisprudenza di Cassazione, da ultimo, li ha ritenuti esclusi dall'Imu, non potendoli considerare né area fabbricabile né fabbricato. Si tratta di interpretazione non da tutti condivisa, fondata sull'assunto che l'F/2 sia un fabbricato.

Alcuni rilevano che l'F/2 è una categoria fittizia, introdotta ai soli fini dell'identificazione catastale, mentre il concetto di fabbricato cui fa riferimento la normativa Imu è quello dell'unità immobiliare che presenta «un'autonomia funzionale e reddituale». Il fabbricato collabente, che per lo strumento urbanistico comunale può essere oggetto di recupero edilizio, andrebbe quindi considerato come area fabbricabile, il cui valore deve essere determinato considerando anche i costi di demolizione e bonifica.

Per quanto riguarda il terreno dotato di potenzialità edificatoria non sfruttabile sul proprio terreno, ma su terreni di terzi mediante cessione di cubatura, lo stesso andrà qualificato come area fabbricabile, anche se il suo valore dovrà adeguatamente tener conto del vincolo esistente, ovvero dell'obbligo di trasferire la cubatura su altro terreno. Sul punto, la Cassazione (sentenza 15700/2017) ha ritenuto determinante la circostanza che il proprietario del terreno, «indipendentemente dalla destinazione d'uso prevista sull'area specifica, così come dei vincoli su quest'ultima esistenti», ha comunque la possibilità di trasferire la capacità edificatoria ad altri soggetti.

In generale, poi, occorre rilevare che se la perequazione prevista all'interno di singoli comparti, dove sono individuate a priori le zone di «atterraggio», non pone problemi, altrettanto non può dirsi nel caso in cui lo strumento urbanistico assegna la capacità edificatoria, ma non individua le zone dove poi tale capacità può essere effettivamente utilizzata. In questo caso la possibilità di monetizzare l'edificabilità appare molto più aleatoria, ma ciò, si ritiene, non impedisce di considerare il terreno comunque come edificabile, e come tale di assoggettarlo ad Imu. È tuttavia evidente che il valore di un'area fabbricabile varia in funzione dell'aspettativa circa l'effettiva edificazione. Se la concreta possibilità di realizzare l'edificabilità non solo dipende dalla cessione di cubatura, ma anche dalla necessità che il Comune individui i terreni su cui concentrare tale cubatura, allora va da sé che l'area deve essere considerata gravata da un vincolo che necessariamente influenza, e di molto, il suo valore venale in comune commercio.

[1031]

DICHIARAZIONE PER CHI HA DUE BOX DI PERTINENZA

■ Nel 2017 avevo un'abitazione (dimora abituale) e un box di pertinenza di mia proprietà. A ottobre 2017 ho venduto solo l'abitazione principale e ne ho acquistato un'altra (dimora abituale) con un altro box pertinenziale. Visto che i box sono due, per cui devo scegliere su quale ottenere l'esenzione Imu, sono obbligato a presentare la dichiarazione Imu e Tasi? La dichiarazione deve essere presentata anche per l'immobile venduto?

F.M. – FOGGIA

Siritiene che, nel caso specifico, il lettore sia tenuto a presentare la dichiarazione relativa al box pertinenziale, perché il Comune non ha elementi per attribuire la natura pertinenziale Imu a uno dei box, fermo restando che comunque deve trattarsi di beni effettivamente a servizio della propria abitazione principale. Per quanto riguarda l'abitazione, invece, non occorre presentare alcuna dichiarazione, perché il Comune acquisisce l'informazione direttamente dal modello unico di istanza.

[1032]

L'IMMOBILE NEL TRUST NON È «PRIMA CASA»

■ In presenza di un trust per disabili ex lege 112/2016, nel quale sia stato conferito un immobile residenziale, laddove questo fosse abitato dal disabile stesso, godrebbe dell'esenzione Imu prima casa?

V.S. – ROMA

La risposta è negativa, in quanto la norma, articolo 6, comma 8, della legge 112/2016, prevede che in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, i Comuni possono stabilire, aliquote ridotte o esenzioni ai fini dell'Imu. In altri termini, occorre una specifica previsione regolamentare.

A cura di **Pasquale Mirto**

CONDOMINIO

[1033]

L'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA RICHIEDE LA DELIBERA

■ Possiedo tre immobili in un condominio, identificato da due numeri civici differenti: 7 e 7A. Solo per uno dei due civici, il 7,

è stato deliberato e installato un impianto di videosorveglianza. Nell'esecuzione dei lavori, mi sono accorto che, contemporaneamente e senza delibera, è stato installato un secondo impianto di videosorveglianza al civico 7A. Ho immediatamente e più volte contestato l'opera, arrivando a chiederne la rimozione. Nell'ultima assemblea, nelle «varie ed eventuali», i condomini presenti hanno ratificato il lavoro già fatto al civico 7A. Solo successivamente è emerso che il monitor che registra le inquadrature per i due civici è uno solo ed è collocato nella portineria del 7A. In questo modo, la custode del 7A guarda tutto il transito del civico numero 7. È corretto? Mi sembra irregolare, sia formalmente (il lavoro fatto è privo di delibera) che sostanzialmente, a causa della violazione della privacy.

E.S. – MILANO

Per poter installare l'impianto di videosorveglianza nel civico 7A deve esserci stata una preventiva delibera, oppure una successiva che rettifica, ma non nella voce «varie ed eventuali». La delibera così assunta potrà quindi essere impugnata nelle forme e nei modi previsti dalla legge, oppure andrà rifatta, mettendo all'ordine del giorno la discussione e successiva approvazione dell'installazione dell'impianto di sorveglianza al civico 7A. Sotto il profilo della privacy, quando i condomini del civico 7A approvano non vi è alcuna violazione della privacy.

[1034]

AL PROPRIETARIO ESCLUSIVO I COSTI ORDINARI DEI LASTRICI

■ Quali costi ordinari mi devono essere addebitati per i lastrici solari di mia esclusiva proprietà, non calpestabili perché senza parapetti e non pavimentati, che svolgono l'esclusiva funzione di copertura degli immobili sottostanti?

G.M. – MESSINA

La Cassazione con la sentenza 16583/2012 ha stabilito che «in tema di condominio negli edifici, il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servono di copertura dei piani sottostanti, fissato dall'articolo 1126 del Codice civile (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento». Dunque, dal citato dictum di legittimità, emerge che in base all'articolo 1126 del Codice civile do-

vranno essere addebitati al lettore «i costi ordinari» dei lastrici solari di sua esclusiva proprietà.

A cura di **Paola Pontanari**

[1035]

NORME ANTICENDIO, OBBLIGO DI ADEGUARE L'AUTORIMESSA

■ Nell'ultima assemblea condominiale straordinaria è stato deliberato all'unanimità di adeguare i locali seminterrati, adibiti a parcheggio auto (autorimessa), alla normativa di prevenzione incendi di cui al Dpr 151/2011. Considerato che il locale di mia proprietà – e, credo, anche quello gli altri – è accatastato come locale deposito e non come posto auto, l'adeguamento è obbligatorio? Inoltre, posso rifiutarmi di partecipare a tale adeguamento, ferma restando la destinazione d'uso del locale?

M.P. – GUIDONIA

Ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla prevenzione di incendio, tenuto conto delle finalità di quest'ultima, quello che conta non è tanto la destinazione catastale dei locali – attualmente a uso deposito – quanto la destinazione in atto, a uso posto auto. L'adeguamento è dunque obbligatorio e il lettore non può dissociarsi dalla spesa a norma dell'articolo 1121 del Codice civile, sia perché l'adeguamento alla prevenzione incendio non costituisce innovazione, sia perché l'impianto di prevenzione dell'edificio condominiale non è suscettibile di utilizzazione separata.

[1036]

ASCENSORI: COSTI RIPARTIBILI IN BASE AI COMPONENTI

■ Relativamente alla ripartizione delle spese dell'ascensore in un condominio privato, è possibile prevedere, oltre alle tabelle millesimali, una percentuale di spesa riferita al numero dei componenti dei nuclei familiari?

A.R. – PRATO

Oltre che dall'articolo 1124 del Codice civile, la ripartizione delle spese relative all'ascensore – ordinarie e straordinarie – può essere regolata anche dal regolamento condominiale contrattuale, che notoriamente prevale sui criteri di riparto di cui all'articolo 1124 del Codice civile. L'aumento della contribuzione per il maggior uso dell'ascensore in considerazione del maggior numero dei componenti dei nuclei familiari – in assenza di contrarie disposizioni del regolamento contrattuale – può essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza regolamentare

(maggioranza degli intervenuti oltre a 500 millesimi), a norma dell'articolo 1123, penultimo comma, del Codice civile. Secondo questa norma, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, fatto salvo il rispetto dei criteri di riparto di cui all'articolo 1124 del Codice civile.

A cura di **Silvio Rezzonico**

[1037]

DISINFESTAZIONE DEL TETTO PAGATA DA TUTTI I CONDÒMINI

■ In seguito alla presenza di zecche di piccione nella mia camera da letto, che si trova nel sottotetto del condominio, ho effettuato la disinfestazione. Essendo però il tetto zona comune (come da contratto condominiale) ed essendo la problematica scaturita dal tetto stesso e dal fatto che i piccioni vi si sono stabiliti malgrado elementi dissuasori posizionati anni fa, a chi spetta la spesa della disinfestazione?

I.M. – MOZZECANE

La disinfestazione che riguarda il tetto è a carico del condominio essendo una parte comune e deve essere suddivisa per millesimi di proprietà. Per quanto concerne la disinfestazione della proprietà del singolo condòmino, se, come risulta dal tenore del quesito, è stata necessaria in quanto i parassiti erano annidati nel tetto condominiale e da lì hanno invaso la porzione esclusiva, la spesa anticipata dal condòmino deve essere allo stesso rifiuta da parte degli altri condòmini.

A cura di **Cesarina Vittoria Vegni**

CONTROVERSIE LEGALI

[1038]

REVOCATORIA DEL CURATORE: OPPOSIZIONE IN TRIBUNALE

■ Sono l'amministratore unico di una Srl che si occupa di trasporto merci su strada. Il 22 luglio 2013, dopo numerosi solleciti inviati a un cliente (un'azienda di trasporto merci) che il 31 maggio 2013 aveva interrotto i rapporti di lavoro senza preavviso e senza motivo, abbiamo richiesto un decreto d'ingiunzione con provvisoria esecuzione perché «l'entità del credito vantato (28.802 euro) e la circostanza che la società debitrice ha comunicato di aver cessato la propria attività legittimano la concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'articolo 642 del Codice di procedura civile». Poiché il pignoramento è andato a vuoto, il 28 ottobre 2013 il giudice ha disposto il pignoramento presso terzi. Il soggetto ha pagato prima

altri pignoramenti e, infine, il 10 settembre 2014, anche il nostro. Il debitore è fallito il 12 novembre 2014 e ora il curatore chiede la revoca del pagamento del terzo.

Come posso oppormi?

G.F. – FIRENZE

Premesso che, in base all'articolo 44 della legge fallimentare (Rd 267/1942), sono automaticamente inefficaci rispetto ai creditori gli atti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dall'imprenditore fallito dopo la dichiarazione di fallimento, nel diverso caso in cui gli stessi atti e pagamenti siano stati effettuati prima della sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore può comunque proporre un'azione revocatoria a tutela degli interessi di tutti i creditori rimasti esclusi (articolo 66 della legge fallimentare e articolo 2901 del Codice civile). Affinché si possa procedere alla revocatoria, tuttavia, è necessario provare la conoscenza dello stato d'insolvenza della società da parte di chi ha ricevuto i pagamenti.

Per opporsi alla revocatoria occorre costituirsi in giudizio avanti il tribunale con l'assistenza di un legale, per far valere le proprie ragioni e contestare la fondatezza della domanda del curatore. In ogni caso, laddove venga concessa la revoca degli atti compiuti dal debitore fallito, il creditore che avrà dovuto restituire i pagamenti già percepiti concorrerà con gli altri creditori alla ripartizione del passivo fallimentare.

[1039]

LA FALSA COMPRAVENDITA E L'USUCAPIONE DELL'AREA

■ Negli anni '50 mio nonno comprò un appartamento all'ultimo piano di una palazzina, insieme al sottotetto corrispondente di pertinenza. Negli anni '90, la casa è stata donata a mio padre. Solo durante i lavori di ristrutturazione successivi, siamo venuti a conoscenza del fatto che fosse nostra anche l'area sovrastante il nostro appartamento, di cui, secondo il condominio, è titolare un altro condomino. Quest'ultimo ci ha detto che negli anni Settanta mia nonna, all'oscuro dell'allora proprietario (mio nonno), gli avrebbe venduto l'area. A dimostrarlo sarebbe anche un pezzo di carta non autenticato, in cui vi è la firma (falsa) di mio nonno. Come posso recuperare quell'area secondo voi? È stata usucapita oppure non vi è usucapione perché è avvenuto occultamente?

S.R. – ROMA

Premesso che l'atto di vendita, qualora sia apposta la firma falsa di uno dei comproprietari, è da ritenersi nullo e pertanto non idoneo a far valere l'avvenuto acquisto della proprietà da parte del presunto acquirente, nel caso in questione pare comunque ra-

gionevole concludere che il vicino di casa abbia acquisito la proprietà per altra via, ovvero mediante il possesso continuato del bene, in base e per gli effetti di cui all'articolo 1158 del Codice civile. Peraltro, va ricordato il disposto dell'articolo 1163 dello stesso Codice il quale, testualmente, esclude che il possesso "clandestino" di un bene valga a usucapirlo, almeno fintanto che dura la clandestinità. Nel caso in questione, quindi, affinché il vicino di casa possa rivendicare l'usucapione del bene è necessario che egli dimostri di essersi palesemente comportato come proprietario o possidente dell'immobile a partire da vent'anni a questa parte e ciò sempre che i legittimi proprietari non riescano a dimostrare, per converso, l'avvenuta interruzione di quel possesso nel corso di quel medesimo arco di tempo.

[1040]

ATTO DI VENDITA NULLO CON DIFFORMITÀ CATASTALI

■ Nel 2017 ho venduto una villetta. In allegato all'atto di vendita c'era la visura catastale corrispondente allo stato di fatto e, nell'atto, veniva citata la licenza di costruzione risalente al 1977. In seguito alla decisione dell'acquirente di fare alcuni lavori interni al piano mansardato, si è scoperto in Comune che la licenza di costruzione ha avuto, nel tempo, due varianti (l'ultima nel 1981) e il piano mansardato non corrisponde alla visura catastale. Per poter effettuare i lavori è necessario, in base alle norme edilizie attuali del Comune, una maggior altezza del tetto (che comporta parziale demolizione). L'atto di compravendita è nullo o con una Scia è possibile uniformare lo stato di fatto alla norma edilizia e alla visura catastale?

L.S. – GENOVA

A seguito delle novità introdotte con l'articolo 19, comma 14, del Dl 78/2010, negli atti di compravendita, di regola il notaio inserisce una specifica dicitura con cui la parte venditrice dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e che comunque non sussistono difformità tali da comportare l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale, il tutto ferma restando la dovuta verifica degli atti e delle risultanze dei registri immobiliari. Le conseguenze per una dichiarazione falsa sono importanti e comportano anche la nullità dell'atto. Sul punto, tuttavia, va osservato che non tutte le difformità comportano la nullità dell'atto. Dalla circolare 2/2010 dell'agenzia del Territorio si deduce che vi sono alcune tipologie di variazioni che non possiedono rilevanza catastale e non provocano la modifica della planimetria catastale; tra di esse, ad esempio, va annoverato lo spostamento di porte o tramezzi che, pur modificando la

superficie utile dei vani interessati, non varia il numero dei vani e la loro funzionalità.

A cura di **Maurizio Di Rocco**

[1041]

VIA DEL SOVRAINDEBITAMENTO PER IL PRECETTATO IN CRISI

■ Attore in una causa per l'annullamento di un testamento, sono risultato soccombente e condannato a pagare le spese di lite sostenute dal convenuto. Il mio avvocato aveva chiesto all'avvocato della controparte una rateizzazione del pagamento, ottenendo però il contrario: un atto di precetto che ha aumentato l'importo da pagare, mettendomi in maggiore difficoltà. Dalla data della sentenza c'è un termine entro il quale si può saldare la somma, prima che sia attivo il precetto?

R.P. – VICENZA

La sentenza è un titolo immediatamente esecutivo, pertanto non prevede un termine dilatorio per l'adempimento. Il "vincitore", infatti, potrà ottenere in tempi molto rapidi l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria e provvedere alla notifica dell'atto di precetto, come avvenuto nel caso in questione. Tale atto consiste in un'intimazione formale di adempimento a quanto stabilito dalla sentenza, maggiorato degli onorari del precetto e delle spese conseguenti quali diritti per copie e notifiche.

Il termine di pagamento in questo caso esiste ed è di dieci giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto: decorso inutilmente tale periodo, il creditore potrà agire in via esecutiva mediante pignoramento, fino al rientro del dovuto.

In caso di comprovate difficoltà economiche la legge ha previsto la possibilità per il debitore di avviare una particolare procedura per sovra indebitamento, con l'ausilio di specifici organismi di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice: per quest'ultimo aspetto è opportuno l'ausilio di un legale, sia per le necessarie informazioni che per l'attivazione vera e propria.

A cura di **Alessandro Sartirana**

DIRITTO SOCIETARIO

[1042]

SNC RIMASTA CON UN SOCIO: COSÌ SI EVITANO LE PENALITÀ

■ Una società di persone esercita l'attività di carrozzeria ed è costituita da due soci (50% ciascuno). La società ha debiti e

perdite di esercizio. Il socio A muore nel 2015, gli eredi non subentrano, e il socio B continua a esercitare l'attività che risulta essere in perdita, con accumulo di debiti. Di fatto, la società dovrebbe essere sciolta per mancanza di ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi. È possibile chiedere la cancellazione, nonostante i debiti, e vendere l'attrezzatura a una società che vorrebbe svolgere la propria attività di carrozzeria nello stesso luogo? Trattandosi di società in perdita sistematica, l'ufficio delle Entrate potrebbe contestare una cessione di azienda?

B.B. – VENEZIA

Lo scioglimento di società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci non rappresenta un'operazione fiscalmente neutrale. Di conseguenza, il lettore non ha interesse ad analizzare ed eventualmente percorrere la strada ipotizzata, in quanto fiscalmente considerata di natura "realizzativa". Questo, infatti, è il risultato di un ormai consolidato filone interpretativo, in base al quale l'operazione di trasformazione (fiscalmente neutrale) presuppone che si passi da un "ente" a un altro "ente" (ad esempio: da una Srl a una Spa). Quindi, non è una trasformazione in senso tecnico quella di una società unipersonale in impresa individuale: in tale caso si avrebbe lo scioglimento della società "trasformata" e l'assegnazione del patrimonio all'unico socio. Il principio, motivato in pochissime righe, è stato sancito dalla Cassazione nella sentenza 496/2015.

La tesi della trasformabilità di una società in una ditta individuale era stata sostenuta dai notai del Triveneto nella loro massima n. K.A.37 e dal Consiglio nazionale del Notariato nello studio 545-2014. La giurisprudenza si è tuttavia più volte pronunciata in senso contrario (Tribunale di Mantova, 28 marzo 2006; Corte d'appello di Torino, 14 luglio 2010; Tribunale di Piacenza, 22 dicembre 2011) e non constano decisioni di segno favorevole (ma è probabile che diverse operazioni in tal senso siano state iscritte nel Registro imprese senza provocare contenzioso, quindi senza dar luogo a un "precedente" oggetto di possibile pubblicazione).

In conclusione, si suggerisce di prospettare la cessione di quote della società in nome collettivo, così da scongiurarne innanzitutto lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità, e poi per indirizzare il passaggio di proprietà dei beni e delle attrezzature che la compongono.

[1043]

IL REVISORE LEGALE NON È OBBLIGATO ALL'ASSEMBLEA

■ Il revisore contabile (non sindaco) di una Srl deve obbligatoriamente essere presente all'assemblea che

approva il bilancio di esercizio? E al consiglio di amministrazione che approva la bozza di bilancio?

C.C. – SONDRIO

L'articolo 2405 del Codice civile sancisce l'obbligo di intervento in assemblea per il collegio sindacale, non per il revisore legale. Anche in caso di assemblea totalitaria, inoltre, non è richiesta la presenza del revisore legale (orientamenti del comitato triveneto dei Notai, massima H.B.11 del settembre 2005). La risposta al quesito è dunque negativa, in quanto la presenza del revisore legale allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali non è prevista quale obbligo di legge.

[1044]

CONVOCAZIONE SE LE PERDITE SUPERANO 1/3 DEL CAPITALE

■ L'obbligo dell'amministratore di «convocare l'assemblea senza indugio», nel caso in cui il capitale sociale si riduca di oltre un terzo per le perdite, oppure nel caso in cui si riduca al di sotto del minimo legale, si può verificare anche nel corso del primo esercizio di attività, quindi in assenza di bilanci approvati?

C.B. – FIRENZE

Una fattispecie di deroga all'obbligo di cui all'articolo 2446, primo comma, del Codice civile, relativamente alla convocazione dell'assemblea per «gli opportuni provvedimenti» in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, riguarda le cosiddette «start-up innovative» (articolo 26, Dl 179/2012, convertito dalla legge 221/2012). Queste, in via eccezionale, in caso di verifica di perdite superiori a un terzo del capitale, possono attendere la chiusura del secondo esercizio successivo a quello in cui si è verificata la perdita, per verificare se le perdite sono diminuite a meno di un terzo. Nel frattempo tali società non sono tenute a ridurre il capitale, potendo così rinviare di un anno la riduzione. Al di fuori di queste ipotesi, non esiste altra possibilità di rinvio (se non all'interno di procedure concorsuali), fermo restando che l'obbligo è comunque soggetto all'apprezzamento degli amministratori, che devono necessariamente esprimersi al riguardo.

[1045]

LIQUIDATORE DIMISSIONARIO, NUOVA NOMINA SENZA NOTAIO

■ Vorrei sapere se la nomina del nuovo liquidatore di una Srl avviene secondo l'articolo 2487, comma 2, del Codice

civile, senza la presenza del notaio, in quanto non si intende rimodulare i poteri conferiti al precedente liquidatore dimissionario nominato con l'atto di messa in liquidazione della Srl, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. La sostituzione deve essere intesa come nomina.

R.D. – MATERA

La risposta è affermativa, la forma di atto pubblico è prevista per l'assunzione della delibera di messa in liquidazione, non per la nomina dei liquidatori. Lo si desume chiaramente dal testo del primo comma dell'articolo 2487-bis del Codice civile, secondo cui la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, «comunque avvenuta» (ossia, se in sede di accertamento della causa di liquidazione o successivamente ad essa) devono essere iscritte a loro cura nel Registro delle imprese.

A cura di **Albino Leonardi**

ENTI NON PROFIT E ONLUS

[1046]

IMMOBILI ESENTI DA IMU SE L'ASSOCIAZIONE È UN «ETS»

■ Vorrei sapere se un'associazione culturale non riconosciuta, costituita in presenza del notaio, e proprietaria di un immobile categoria A/4 e due di categoria C/2 sia tenuta al pagamento dell'Imu. E come deve comportarsi con la dichiarazione dei redditi.

P.G. – BIELLA

Sel'associazione, per il contenuto del suo atto costitutivo e per l'eventuale caratteristica di non commercialità dell'attività svolta, rientra nella classificazione dettata dall'articolo 4 del Codice del Terzo settore (Dlgs 3 luglio 2017, n. 117) e quindi si qualifica come Ets (ente del Terzo settore), in base all'articolo 82 del Codice la proprietà di immobili è esente da Imu. A tal fine, è opportuno sottolineare che l'esenzione si applica a condizione che gli immobili posseduti e utilizzati siano destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a, della legge 20 maggio 1985, n. 222. In caso contrario, gli immobili saranno soggetti all'imposta.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c, comma 1, dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e qualsiasi sia la destinazione. Il reddito compless-

sivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8 del Tuir (Dpr 917/86), seguendo quindi lo schema dettato per le persone fisiche.

[1047]

COOPERATIVA DI COMUNITÀ: NO ALL'ANAGRAFE ONLUS

■ Sono socio fondatore di una cooperativa di comunità, che nel proprio statuto si definisce «senza scopo di lucro con spirito mutualistico», in base agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile. La cooperativa avrebbe i requisiti per l'iscrizione all'anagrafe Onlus regionale?

L.C. – MARTANO

La risposta è negativa. La tipologia della cooperativa di comunità e la previsione statutaria delle disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile non sono sufficienti per l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus.

Al fine di tale iscrizione, occorre fare ancora riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/97, il quale – pur abrogato da una specifica norma del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) – mantiene provvisoriamente la sua efficacia, fintanto che non verrà emanata la norma che disciplinerà il Registro unico del Terzo Settore.

[1048]

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA E I CERTIFICATI DEGLI ATLETI

■ Un'associazione sportiva dilettantistica (Asd), riconosciuta dal Coni, è tenuta a richiedere il certificato medico sportivo ai propri tesserati per la partecipazione ai corsi organizzati?

C.C. – NOVARA

In data 10 giugno 2016, il Coni – insieme al ministero della Salute – ha emanato la circolare n. 0006897/16, con cui ha indicato quali sono le discipline sportive e le modalità di svolgimento dell'attività per le quali sussiste l'obbligo di dotarsi del certificato medico di idoneità degli atleti.

I tesserati dilettanti vengono suddivisi in tre categorie: – tesserati che svolgono attività sportive regolamentate; – tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico; – tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Viene così riconosciuto solo per la prima categoria l'obbligo di dotarsi del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica; mentre per la seconda categoria viene raccomandato un controllo medico prima di iniziare

l'attività. A tale raccomandazione fa seguito l'elenco delle attività di riferimento.

In caso di attività sportiva esercitata da minorenni, il rispetto dell'obbligo del certificato rientra nelle responsabilità del presidente dell'associazione.

A cura di **Romano Mosconi**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

[1049]

PERSONALE MILITARE ESCLUSO DALLE CATEGORIE «PRECOCI»

■ Sono un appartenente alla Guardia di finanza, arruolato il 20 settembre 1987. Ho compiuto 18 anni il 22 novembre 1987, durante il corso di addestramento, e sono stato nominato finanziere il 20 marzo 1987. Nel mio estratto conto previdenziale Inps non figura il periodo dal 20 settembre 1987 al 18 marzo 1988 (circa sei mesi). Al momento ho riscattato e ricongiunto 33 settimane (ramo alberghiero), svolte prima dell'impiego attuale; ho chiesto la ricongiunzione Cpdel (Cassa pensioni dipendenti enti locali) di 41 giorni (domanda inviata all'Inps nel 1996 ma non evasa); e posso ancora chiedere il ricongiungimento oneroso per altri 71 giorni dell'anno 1985 (a seguito di vertenza sindacale per mancato pagamento degli stipendi). Avendo compiuto la maggiore età il 22 novembre 1987, durante il corso di addestramento nella Guardia di finanza, posso riscattare (per anticipare l'uscita pensionistica) tale periodo fino al 20 agosto 1987, e in base a quanto descritto rientrare tra i lavoratori precoci?

L.D. – TARANTO

In linea generale, si ritiene che il personale militare non possa fruire del beneficio pensionistico stabilito per i lavoratori precoci, di cui all'articolo 1, comma 199 e seguenti, della legge 232/16. La norma ha previsto la possibilità, per i lavoratori che «hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo» di accedere alla pensione anticipata, con un requisito contributivo ridotto, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 10, della legge 214/2011 (legge Fornero), in quanto tale categoria non è compresa tra quella destinataria del beneficio in parola, anche in considerazione del fatto che il personale militare già beneficia di requisiti per l'accesso alla pensione che risultano inferiori a quelli previsti per la generalità dei dipendenti pubblici.

A cura di **Aldo Ciccarella**

[1050]

VALE LA DATA DI USCITA INDICATA DA «ECOCERT»

■ Secondo Ecocert (certificazione al diritto di pensione) dovrei andare in pensione anticipata (ex anzianità) il 1° giugno 2018. Nel giugno 2017, durante una malattia, sono stato assente alla visita medica di controllo Inps: il giorno successivo, dopo una visita presso il gabinetto medico dell'Inps, è stato rilasciato un certificato di non abilità al lavoro.

A dicembre scorso mi è arrivata lettera dall'Inps per il recupero di dieci giorni di indennità di malattia che il datore di lavoro aveva trattenuto. Vorrei sapere – visto che a breve andrò in pensione anticipata – se i contributi utili ai fini pensionistici di cui ai dieci giorni recuperati vengono accreditati lo stesso oppure no, e quindi se devo posticipare l'uscita dal lavoro di altri dieci giorni.

E.M. – VERONA

I dieci giorni non riconosciuti come malattia saranno stati considerati come di assenza non giustificata, cosa che esclude il diritto all'accredito figurativo. Per capire se ciò ha prodotto effetto sul computo delle settimane accreditabili, e cioè se l'Inps ha accreditato nelle due settimane in questione i corrispondenti contributi utili, bisogna verificare se la retribuzione relativa a quelle due settimane sia stata o meno superiore al minimale settimane utile per accreditare una settimana, valore pari nel 2017 a 200,76 euro. In ogni caso, fa testo l'Ecocert, da cui risulta quante settimane l'Inps ha accreditato nel 2017 (50 o 52 settimane); Ecocert da cui l'Inps ha già fissato la data del pensionamento.

[1051]

IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E PRESCRITTI

■ Sono un ex lavoratore del comparto turistico. Nel 1985, lavorando per un albergo per due mesi come commis di cucina, non mi sono stati pagati gli stipendi. A seguito di ciò feci una vertenza sindacale che si concluse in mio favore. Oggi parrebbe che non mi siano stati versati i relativi contributi previdenziali: come posso fare per recuperarli gratuitamente o anche a titolo oneroso? Qual è la procedura?

L.D. – TARANTO

Il mancato versamento dei contributi ormai caduti in prescrizione (più di cinque anni) può essere ovviato con la costituzione onerosa della rendita vitalizia, in base all'articolo 13 della legge 1338/1962.

Potrà così essere presentata richiesta di riscatto al-

l'Inps per coprire il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva, anche limitatamente alle sole settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti pensionistici. I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura della pensione. Occorre presentare documentazione con data certa (estratti di libri obbligatori, libretti di lavoro, buste paga, certificazioni fiscali, lettera di assunzione o di licenziamento, eccetera), in grado di provare l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo in cui si è verificata l'omissione, nonché la retribuzione percepita. La prova della data dei documenti prodotti, all'occorrenza, può essere fornita con qualsiasi mezzo (anche testimoniale).

A cura di **Pietro Gremigni**

[1052]

ANCHE GLI INTERESSI DI MORA SONO SOGGETTI AI CONTRIBUTI

■ Sono titolare di partita Iva, e svolgo l'attività professionale di revisore contabile. Nel 2017, dopo l'avvio di un'azione legale, mi è stata assegnata e ho riscosso una somma a titolo di prestazione professionale, maggiorata dagli interessi moratori. Questi ultimi sono stati da me fatturati in esclusione Iva in base all'articolo 15 del Dpr 633/1972. Premesso ciò, e in considerazione che risulterebbe iscritto alla Gestione separata Inps, vorrei sapere se l'importo degli interessi moratori riscossi concorra o meno alla formazione della base imponibile riguardante il calcolo dei contributi Inps (Gestione separata) dovuti annualmente con l'elaborazione della dichiarazione dei redditi.

S.G. – RAGUSA

Nella Gestione separata Inps, per i lavoratori autonomi ex legge 335/1995 (i cosiddetti «professionisti senza cassa»), confluiscono tutti i lavoratori autonomi che esercitino professionalmente e abitualmente un'attività di lavoro autonomo non rientrante in una delle categorie «protette» per le quali sia stata istituita un'altra forma di assistenza e previdenza obbligatoria (quale, ad esempio, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti o quella a favore dei ragionieri e periti commerciali). La base imponibile su cui vengono calcolati i contributi dovuti è quella risultante dal quadro RE della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, oppure dal quadro RH nel caso di redditi prodotti in forma associata. Evidente è il richiamo al Testo unico delle imposte dirette (Dpr 633/72), per il quale la percezione degli interessi di mora (articolo 6) costituisce reddito della stessa tipologia di quello che ha maturato il credito su cui gli stessi interessi sono calcolati. In base a

quanto esposto, gli interessi di mora percepiti sono soggetti a contribuzione.

A cura di **Alberto Tacchino**

PREVIDENZA

[1053]

DIRIGENTI MEDICI, USCITA CON ALMENO 65 ANNI D'ETÀ

■ Sono un medico veterinario di 58 anni e lavoro presso un'azienda sanitaria provinciale. Avendo già raggiunto i 40 anni di servizio effettivo, senza alcun riscatto, ho chiesto di andare in pensione, in base alla legge 183/2010, ancora in vigore per le circolari 2/2012 e 2/2015 del dipartimento della Funzione pubblica. L'Inps mi ha risposto così: «con la presente si comunica che la normativa da lei invocata è ampiamente superata dal Dl 201/11, convertito in legge 214/11 (riforma Fornero), pertanto, nel suo caso, non sono rispettati i requisiti del diritto a pensione al maturarsi del 40° anno di servizio effettivo». Ho fatto un ricorso amministrativo, di cui attendo risposta, e, in caso di diniego, vorrei fare un ricorso giurisdizionale. Chi ha ragione?

P.S. – CROTONE

Si ritiene che abbia ragione l'Inps (gestione dipendenti pubblici), in quanto i dirigenti medici e del servizio sanitario nazionale (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche delle riabilitazioni, della prevenzione e della professione di ostetricia) possono cessare dal servizio alla maturazione dei 40 anni di servizio effettivo, solo dopo aver richiesto la permanenza in servizio successiva al compimento del limite di età di 65 anni e, comunque, fino al limite massimo di 70 anni. Mentre, nel caso del lettore, l'anzianità anagrafica posseduta è di soli 58 anni.

Il regime speciale previsto dall'articolo 15-nonies del Dlgs 502/92, così come modificato dall'articolo 22 della legge 183/10 (cosiddetto "collegato lavoro") ha infatti stabilito che: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

In pratica, il citato personale, al compimento del limite massimo di età di 65 anni per il collocamento a riposo d'ufficio, se non ha maturato 40 anni di servizio effettivo, può chiedere di permanere in servizio, comunque, non oltre il limite di 70 anni, fino al raggiungimento di

tale anzianità contributiva, al raggiungimento della quale deve cessare d'ufficio dal servizio. Nella fattispecie riportata nel quesito, se si volesse lasciare il servizio per pensione anticipata, si dovrà attendere la maturazione del requisito previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, stabilito dall'articolo 24, comma 10 della legge 214/11 (riforma Fornero), che per l'anno 2018 è fissato in 42 anni e dieci mesi.

Considerata la peculiarità e specificità della problematica in esame, ulteriori indicazioni in materia potranno essere richieste alla Funzione pubblica, istituzionalmente competente sull'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di pubblico impiego.

[1054]

ENTI LOCALI, ATENEI STATALI E I DIVERSI LIMITI PREVISTI

■ Sono professore di I fascia in un'università statale (nato nel 1951), con incarico dirigenziale a tempo determinato dal 2015 (per tre anni) presso un ente locale, collocato in aspettativa (senza assegni) dall'università. Il trattamento economico è tutto a carico dell'ente locale, assoggettato a Cpdel ed ex inadel (in tfr). Durante il rapporto, nel 2016, ho raggiunto il limite di 65 anni per collocamento a riposo d'ufficio, previsto per i dipendenti degli enti locali, e anzianità contributiva utile di 43 anni. Nel 2018 raggiungerò 67 anni di età e un'anzianità contributiva utile di 45 anni. Le norme sulla docenza universitaria prevedono il collocamento a riposo a 70 anni di età. Quale norma prevale? Può considerarsi il limite d'età di 70 anni, per continuare a svolgere la funzione dirigenziale presso l'ente locale?

G.L. – BARI

Si ritiene che il lettore non possa continuare a svolgere l'incarico dirigenziale a tempo determinato presso l'ente locale fino all'età di 70 anni, in quanto tale limite di età si applica ai professori universitari in servizio, proprio in considerazione dell'attività professionale svolta. Quindi, se volesse rimanere in servizio fino all'età di 70 anni, il lettore deve cessare dall'incarico dirigenziale presso l'ente locale e rientrare in forza attiva presso l'università dalla quale è stato collocato in aspettativa senza assegni.

A cura di **Aldo Ciccarella**

[1055]

ANTICIPATA IN CUMULO SENZA «ASPETTARE» L'INPS

■ Sono nato il 15 settembre 1954. Ho iniziato a versare contributi nella gestione ordinaria Inps dal 1° luglio 1974, con

Successioni e Donazioni

versamenti ininterrotti fino al 30 settembre 2016, compreso un periodo nella Gestione separata Inps non coincidente (dal 1° gennaio 2012 al 17 maggio 2015). Inoltre, dal 3 novembre 2016 al 16 luglio 2017 ho una contribuzione figurativa Nасpi. Contemporaneamente sto ancora versando contributi nella Cassa geometri (a partire dal 1997). Pertanto, a me risulta di aver versato contributi all'Inps per complessive 2.234 settimane, con il diritto di chiedere la pensione con il cumulo, con il sistema retributivo. Ho inoltrato domanda il 30 giugno 2017. Nessuna risposta se non una comunicazione che l'Inps era in attesa di stipulare convenzioni con le Casse professionali. Posso fruire dell'istituto del cumulo solo per la parte Inps ordinaria e separata? E sono corrette le mie considerazioni?

L.A. – FIANO ROMANO

Nel caso specifico, se sono state raggiunte le settimane minime previste, siamo in presenza di una pensione anticipata in cumulo, non di vecchiaia, e pertanto non c'è da rispettare la doppia fase temporale (liquidazione Inps e liquidazione della Cassa). Considerato che l'Inps è pronto a ricevere relative domande, avendo realizzato la relativa piattaforma, si tratta di verificare se la Cassa geometri ha avuto l'autorizzazione ministeriale per la modifica al regolamento che deve prevedere, tra le prestazioni erogabili, anche quella della pensione in cumulo.

A cura di **Pietro Gremigni**

[1056]

MAGGIORAZIONE PER DISABILI CON IMPATTO SULL'ANZIANITÀ

■ Son nato il 20 settembre 1964 e ho iniziato a lavorare il 1° maggio 1979 nel settore privato, proseguendo ininterrottamente fino al 31 agosto 2007. Sono invalido al 100% dal 1° febbraio 2007, e dal 1° gennaio 2008 sono assunto in un ente locale (dove sono impiegato tutt'ora). Percepisco un assegno ordinario di invalidità per i contributi versati prima della mia invalidità, per gli anni lavorati nel settore privato. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione, tenendo anche in considerazione la maggiorazione della contribuzione di due mesi all'anno per ogni anno lavorato.

A.B. – BOVES

Il lettore dovrà maturare un diritto autonomo a pensione presso la Gestione dipendenti pubblici dell'Inps. Se decidesse di accedere alla pensione anticipata contributiva, dovrebbe perfezionare i 64 anni di età, requisito che vale dal 2019 e da adeguare alla futura speranza di vita che scatterà dal 2021 ogni biennio, con almeno venti anni di contribuzione effettiva, sempre che il primo importo di pensione risulti

non inferiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale. In alternativa, dovrà raggiungere i 67 anni di età (anche questo requisito dovrà essere adeguato alla speranza di vita dal 2021), con venti anni di contribuzione e un primo importo di pensione non inferiore a 1,5 volte quello dell'assegno sociale.

La maggiorazione di cui all'articolo 80, comma 3, della legge 388/2000, nel caso in esame, non produce alcun beneficio da un punto di vista economico sulla pensione interamente contributiva, atteso che incrementa la sola anzianità contributiva di due mesi all'anno.

A cura di **Fabio Venanzi**

SUCCESSIONI E DONAZIONI

[1057]

NESSUNA DICHIARAZIONE SE IL DEFUNTO ERA SENZA BENI

■ In caso di successione, se la persona deceduta non possiede beni mobili né immobili, l'erede ha comunque l'obbligo di procedere con la successione, oppure no?

N.S. – RACALMUTO

L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione non sussiste quando l'eredità si devolve a coniuge e/o figli e/o genitori e/o altri parenti in linea retta. E quando l'eredità ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Quindi, nel caso in esame, non c'è alcuna necessità di procedere con la dichiarazione.

A cura di **Marcello Claudio Lupetti**

[1058]

INVENTARIO ENTRO TRE MESI SE SI ACCETTA CON BENEFICIO

■ Tre mesi fa è morta mia sorella e io risulterò essere l'unica erede. Di fatto, non c'è praticamente nulla da ereditare, se non debiti; ma c'è anche (in discussione di liquidazione) un infortunio occorso a mia sorella per il quale il nostro perito medico legale di parte ha assegnato 30 punti di invalidità, contro i 6,5 assegnati dal perito dell'assicurazione. Per questo, ho proceduto a effettuare l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario. C'è anche un conto corrente, con una somma esigua alla quale vorrei accedere: ovviamente la inserirò al momento dell'inventario, se lo farò, perché magari nel frattempo l'assicurazione accetterà di liquidarci il dovuto e allora bloccherò l'inventario, che ha ulteriori costi e accetterò

totalmente. L'avvocato mi dice, però, che non posso farlo perché è come se accettassi l'eredità e decadrebbe il beneficio di inventario. Io invece ho letto che l'accettazione con beneficio d'inventario non preclude l'accesso al conto corrente, perché è di fatto un'accettazione.

M.S. – SIENA

La lettrice pare dimenticare che l'inventario deve essere compiuto: entro tre mesi dalla morte, se l'erede è nel possesso di beni ereditari (articolo 485, 1° comma, del Codice civile); entro tre mesi dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, negli altri casi (articolo 487, 2° comma).

In caso di superamento di tale termine (salvo specifiche deroghe giudiziali), la lettrice diventerà (se non è già diventata) erede pura e semplice: il fatto che un bene ereditario (indennizzo) sia ad oggi di difficile quantificazione non deroga a tali termini.

L'accesso ai beni della defunta, così come la loro amministrazione, sono regolati dagli articoli 484 e seguenti del Codice civile: ad esempio, l'erede, dopo un mese dalla trascrizione dell'atto di accettazione, può iniziare a pagare i creditori ereditari con il denaro della defunta. Ultima precisazione: il Codice civile non prevede si possa "bloccare" la procedura del beneficio d'inventario, né che durante questa si possa compiere un'accettazione "totale". Più semplicemente, l'erede decadrà dal beneficio, smettendo di avvalersi delle cautele previste dalla legge.

A cura di **Francesco Saverio Russo**

[1059]

CONTO COINTESTATO: RIPARTO DELLA QUOTA DEL «DE CUIUS»

■ Alla morte di mio padre è sorto il problema di come ripartire le somme depositate sul conto corrente e su due libretti nominativi presso Poste Italiane, tutti cointestati. I cointestatari sono mio padre (defunto) e mia sorella, già erede. Conto e depositi erano alimentati solo ed esclusivamente con proventi personali di mio padre (da pensione) e da conti correnti preesistenti, quando ancora era viva mia madre (tutti i risparmi di famiglia).

Sul conto corrente cointestato è stato versata recentemente, da parte di Poste Italiane, la somma di una polizza vita scaduta, il cui beneficiario indicato dal genitore contraente ero io, figlio erede.

È corretto che la ripartizione delle somme contenute nel conto e nei libretti sia fatta secondo legge, qualora si dimostri che la sorella cointestataria non ha mai contribuito alle entrate?

L.S. – VICENZA

Se il conto è cointestato, si presume che le somme depositate appartengano ai cointestatari in parti uguali fra loro e nella dichiarazione di successione si inserisce solo la quota di spettanza del defunto. Benché la sorella non abbia contribuito, il defunto ha tuttavia optato per la cointestazione: nell'immediato, pertanto, la suddivisione resta quella sopra indicata.

A cura di **Caterina Valia**

Ecco il significato delle abbreviazioni normative contenute nell'Esperto risponde

Dm = Decreto ministeriale

DL = Decreto legge

Tuir = Testo unico delle imposte sui redditi

Cm = Circolare ministeriale

Dlgs = Decreto legislativo

Dpr = Decreto del Presidente della Repubblica

Rd = Regio decreto

Dpcm = Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

ONLINE IL SITO DELL'ESPERTO RISPONDE



www.ilsole24ore.com/espertorisponde

- È online la nuova versione del sito dell'Esperto risponde. Un portale che valorizza i punti di forza della rubrica fondata nel 1984 e li integra con i Forum tematici e gli approfondimenti pubblicati ogni lunedì sul Sole 24 Ore
- Sul sito dell'Esperto risponde è possibile cercare la risposta al proprio caso specifico all'interno di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. Inoltre, lo stesso motore di ricerca integra le risposte fornite dagli esperti nei Forum tematici, come quelli sui vari temi fiscali, la casa, le pensioni, il diritto di famiglia.
- Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in volta attivati su temi d'attualità. L'invio da internet è l'unico canale per l'invio di quesiti.

PER CERCARE UNA RISPOSTA



- È possibile consultare la banca dati delle risposte con una ricerca per:
 - 1 parola
 - 2 argomento
 - 3 fascicolo



- Tra i risultati della ricerca appaiono:
 - 1 le risposte pubblicate ogni lunedì sull'Esperto risponde
 - 2 i Forum tematici attivati su argomenti di attualità

PER INVIARE UNA DOMANDA



- Per inviare il quesito bisogna essere registrati al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è gratuita)



- Per inviare una domanda si può scegliere:
 - 1 il canale "classico" dell'Esperto risponde
 - 2 i Forum tematici attivati di volta in volta su temi d'attualità